SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 167

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 19 luglio 2004 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

04A06087

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 30 giugno 2004, n. **175.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba siriana in materia di collaborazione turistica, fatto a Roma il 20 febbraio 2002.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione e all'esecuzione dell'Accordo di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 4, e danno comunicazione delle misure adottate o che intendano adottare entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero degli affari esteri.

Art. 4.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 51.670 euro per l'anno 2004, di 44.510 euro per l'anno 2005 e di 51.670 euro annui a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC ON COLLABORATION IN THE FIELD OF TOURISM

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter denominated the "Parties",

WISHING to establish a closer collaboration in the field of tourism,

AWARE of the importance played by tourism not only in the development of the economy of both Countries, but also in the development of the ties of friendship existing between them,

HAVE agreed as follows:

Article 1

The Parties hereby commit themselves to take all necessary steps to strengthen and develop tourist relations between the two Countries and, in particular:

(a) to promote tourism between the two Countries, through all means of transport and communication;
(b) to provide the necessary assistance to transport companies accredited with and accepted by them, tourist companies, tourist travel companies and "popular organisations" (non - profit organisations) in both Countries;
(c) to promote organised tourist groups by travel companies and other organisations, with a view to participate in cultural and sports events and commercial exhibitions, giving the utmost attention to youth tourism;
(d) to foster exhibitions, the exchange of printed materials, the dissemination of audiovisuals and all media in order to develop tourism between the two Countries.

Article 2

In order to increase the exchange of experiences and methodologies in the field of tourism development, both Parties shall collaborate in the exchange of:

(a) experts in the tourism sector;
(b) research and statistics, as well as other information connected with domestic and foreign tourism.

Article 3

Both Parties underline the importance of qualification and training of human resources working in their different capacities in the field of tourism and hospitality.
Both Parties shall exchange information in the field of vocational training, with a view to favouring the exchange of tourism operators in the fields of mutual interest.

Article 4

Both Parties shall collaborate in the fields of tourism development and investment, as well as in the exchange of their respective domestic legislation on investment.

Article 5

Representatives of both Parties shall meet at least once a year, alternatively in the two Countries, to consider the procedures to be adopted in order to attain the purposes under this Agreement, as well as to arrange tourism exchanges and draft recommendations to be submitted to the competent Authorities, at a date agreed upon between them, taking into consideration the budgetary allotment of each respective Party.

Article 6

This Agreement shall enter into force thirty days after the date of the latest of the two notifications through which the Parties shall officially notify the completion of their internal ratification procedures.

Article 7

This Agreement shall remain into force for a period of five years, and can be tacitly renewed each year unless either Contracting Party denounces it through the diplomatic channels with a written notice six months before its expiry date.

IN WITNESS THEREOF the undersigned Representatives, duly authorised thereto by their respective Governments, signed the present Agreement.

DONE AT ...Rome... in 20th February 2002 ... in two originals in the Italian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergent interpretation, the English text will prevail.
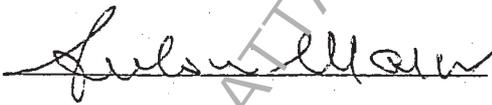
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF SYRIA
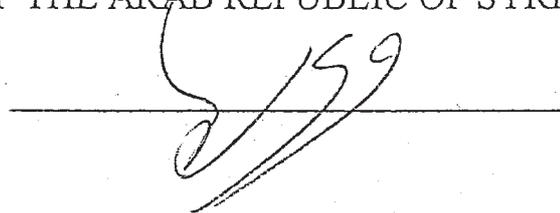
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA IN MATERIA DI COLLABORAZIONE TURISTICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, d'ora in avanti denominati le "Parti",

DESIDEROSI di stabilire una più stretta collaborazione nel settore del turismo,

CONSAPEVOLI dell'importanza del turismo non solo nello sviluppo dell'economia di entrambi i Paesi, ma anche nello sviluppo dei legami di amicizia fra di loro,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Con il presente Accordo le Parti si impegnano ad intraprendere tutti i passi necessari per rafforzare e sviluppare le relazioni turistiche tra i due Paesi e, in particolare, a:

a) promuovere il turismo tra i due Paesi, con tutti i mezzi di trasporto e di comunicazione;
b) fornire la necessaria assistenza alle imprese di trasporto presso di essi accreditate ed accettate, alle imprese turistiche, alle agenzie di viaggio e alle "organizzazioni popolari" (organizzazioni senza scopo di lucro) in entrambi i Paesi;
c) promuovere gruppi turistici organizzati da agenzie di viaggio ed altre organizzazioni, con il fine di partecipare ad eventi culturali e sportivi e ad esposizioni commerciali dedicando la massima attenzione al turismo giovanile;

d) incoraggiare mostre, lo scambio di pubblicazioni, la distribuzione di audiovisivi e di tutti gli strumenti di comunicazione al fine di sviluppare il turismo tra i due Paesi.

Articolo 2

Al fine di incrementare lo scambio di esperienze e di metodologie nel settore dello sviluppo turistico, entrambe le Parti collaboreranno nello scambio di:

a) esperti nel settore turistico;
b) ricerche e statistiche, come pure ogni altra informazione relativa al turismo nazionale ed internazionale.

Articolo 3

Entrambe le Parti sottolineano l'importanza della qualificazione e della formazione delle risorse umane impegnate a vario titolo nel settore turistico e dell'ospitalità.

Entrambe le Parti si scambieranno informazioni nel settore della formazione professionale al fine di favorire lo scambio di operatori turistici nelle aree di reciproco interesse.

Articolo 4

Entrambe le parti collaboreranno nei settori dello sviluppo e degli investimenti turistici, nonché nello scambio delle loro rispettive legislazioni nazionali sugli investimenti.

Articolo 5

I Rappresentanti di entrambe le Parti si incontreranno almeno una volta all'anno, alternativamente nei due Paesi, per considerare le procedure da adottare per conseguire gli scopi del presente Accordo e per organizzare scambi turistici e bozze di raccomandazioni da presentare alle competenti Autorità, in una data concordata tra loro, tenendo in considerazione le disponibilità finanziarie di ognuna delle Parti.

Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si saranno ufficialmente comunicate l'avvenuto completamento delle rispettive procedure interne di ratifica.

Articolo 7

Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni e potrà essere tacitamente rinnovato anno per anno, salvo denuncia di ognuna delle Parti Contraenti, tramite notifica scritta per le vie diplomatiche, sei mesi prima della data di scadenza.

IN FEDE di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO A Roma .... il 20 febbraio 2002 .... in due originali in italiano, arabo ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione, farà fede il testo in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA SIRIANA
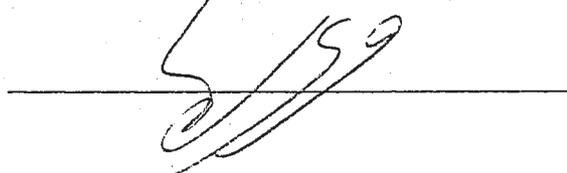
LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4596):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) l'8 gennaio 2004.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 febbraio 2004 con pareri delle commissioni I, V, VII, IX e X.

Esaminato dalla III commissione il 24 febbraio 2004; 18 e 25 marzo 2004.

Esaminato in aula ed approvato il 1º aprile 2004.

Senato della Repubblica (atto n. 2883):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 aprile 2004 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª, 10ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 e 18 maggio 2004.

Relazione scritta presentata il 20 maggio 2004 (atto n. 2883/*A* relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.

04G0205

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2004, n. **176.**

Regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 32-*quinquies*;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166;

Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed in particolare gli articoli 13 e 19;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 2 agosto 2000, concernente la determinazione della dotazione organica del personale del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, ed in particolare gli articoli 5, 9 e 10;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 giugno 2001, concernente la rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle comunicazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001;

Visto l'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi in data 26 maggio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 giugno 2004;

Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Funzioni

1. Gli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero delle comunicazioni, di cui all'articolo 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, svolgono le funzioni indicate nel presente regolamento.

2. L'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è riordinato con apposito regolamento secondo i principi contenuti nella legge 16 gennaio 2003, n. 3, e nel decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

Art. 2.

Segretariato generale

1. Il Segretariato generale coadiuva il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi del Ministero e nella attività di vigilanza e coordina l'attività delle direzioni generali. Adotta le opportune iniziative per assicurare unità di indirizzo nelle attività di competenza di più direzioni generali. In particolare:

a) istruisce gli schemi di direttive generali e coordina l'elaborazione degli schemi delle normative di settore;

b) coordina le attività, anche internazionali, delle direzioni generali, ivi comprese le funzioni di cui all'articolo 9, i rapporti delle medesime direzioni generali con le Autorità amministrative indipendenti, nonché la partecipazione del Ministero nelle sedi dell'Unione europea e internazionali;

c) coordina l'attività degli ispettorati territoriali, salve le competenze settoriali delle direzioni generali;

d) coordina i rapporti tra le strutture del Ministero e le prefetture - Uffici territoriali del Governo;

e) presta attività di supporto alla vigilanza del Ministro sull'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e sulla Fondazione Ugo Bordoni;

f) assicura il coordinamento dell'attività ispettiva interna;

g) coordina le attività del Ministero in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche e di protezione civile, nonché quelle che rivestano profili di segretezza;

h) coordina le attività svolte dal Ministero nell'ambito del sistema statistico nazionale (SISTAN);

i) coordina l'attività della segreteria degli organi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, nonché dei comitati e delle commissioni che operano presso il Ministero, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera *g)*.

Art. 3.

Direzione generale per la gestione delle risorse umane

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse umane:

a) accerta le esigenze ai fini della definizione della dotazione organica, svolge le funzioni relative al reclutamento e alla gestione del personale, alle procedure concorsuali, allo stato giuridico ed al trattamento economico, alla gestione della mobilità;

b) svolge le attività relative al trattamento di quiescenza e previdenza del personale, alle cause di servizio, all'equo indennizzo, alle rendite infortunistiche;

c) cura il contenzioso del lavoro;

d) cura la formazione amministrativa del personale ed i rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione ed altri organismi anche privati, operanti in tale settore;

e) cura le relazioni sindacali e l'attività di contrattazione collettiva integrativa;

f) coordina l'attività di formazione del bilancio e di previsione della spesa del Ministero, anche in fase di variazione ed assestamento, e predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti;

g) cura l'anagrafe delle prestazioni e vigila sul rispetto dell'obbligo di esclusività;

h) istruisce i procedimenti disciplinari di competenza ed applica le relative sanzioni;

i) cura i rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica;

l) cura i rapporti con amministrazioni e organismi in materia di attività sociali.

Art. 4.

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico

1. La Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico:

a) elabora e gestisce il piano nazionale di ripartizione delle frequenze e coordina con il Ministero della difesa l'utilizzazione dello spettro radioelettrico;

b) espleta l'attività conseguente agli accordi internazionali in materia di assegnazione delle frequenze e di reti satellitari e notifica all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) le assegnazioni relative;

c) collabora con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze per i servizi di radiodiffusione sonora e televisiva ed elabora i piani di assegnazione di competenza del Ministero;

d) espleta il controllo dello spettro radioelettrico e partecipa al sistema di controllo internazionale tramite il Centro nazionale di controllo delle emissioni radioelettriche;

e) esamina i piani tecnici, anche ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze alle stazioni radioelettriche per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

f) cura la tenuta del catasto delle infrastrutture di comunicazioni elettroniche;

g) cura la tenuta del registro nazionale delle frequenze;

h) collabora con le autorità regionali nella definizione dei piani di delocalizzazione degli impianti ai sensi della disciplina sull'inquinamento elettromagnetico;

i) coordina l'attività tecnica di controllo delle emissioni radioelettriche e dei livelli di inquinamento elettromagnetico espletata dagli uffici periferici;

l) definisce le interfacce radio nazionali e provvede al rilascio dei certificati di omologazione degli apparati radio esclusi dalla direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

m) esamina le notifiche di immissione sul mercato degli apparati radio ai sensi della direttiva 99/05/CE, attuata con il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;

n) espleta la sorveglianza ed il controllo del mercato delle apparecchiature radio e degli apparati terminali di telecomunicazione;

o) definisce i capitolati tecnici e gestisce i piani tecnici di acquisizione di apparecchiature redatti dagli uffici periferici;

p) emana direttive per la disciplina dei collaudi e delle ispezioni delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi e rilascia i titoli abilitativi all'esercizio delle stazioni radioelettriche;

q) accredita i laboratori di prova;

r) impartisce direttive per la disciplina tecnica relativa agli impianti radio di comunicazione elettronica.

Art. 5.

Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione

1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione:

a) cura gli adempimenti inerenti alla convenzione ed al contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e vigila sulla sua attuazione per la parte di competenza del Ministero;

b) promuove ed attua studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

c) predispone la disciplina, di competenza del Ministero, della regolamentazione per il settore delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione;

d) rilascia le concessioni e le licenze, se del caso previo esperimento di gara, e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni per l'espletamento dei servizi di radiodiffusione sonora e televisiva anche nelle forme evolutive;

e) svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico e privato e, sulla base dei piani tecnici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *e)*, assegna i diritti d'uso delle relative frequenze, se del caso previo esperimento di gara;

f) assegna i diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, nel rispetto del Piano nazionale di numerazione;

g) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei canoni e dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

h) eroga contributi, benefici ed agevolazioni in materia di radiodiffusione e di servizi di comunicazione elettronica ed emana i nulla osta per i benefici dell'editoria;

i) impartisce direttive per la disciplina relativa agli impianti di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

l) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, nonché sull'accertamento degli illeciti e sull'applicazione delle relative sanzioni per la parte di competenza del Ministero;

m) verifica l'assolvimento degli obblighi di servizio universale e predispone l'adeguamento periodico del medesimo servizio nel settore delle comunicazioni elettroniche;

n) gestisce il fondo per gli oneri del servizio universale nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Art. 6.

Direzione generale per la regolamentazione del settore postale

1. La Direzione generale, che svolge le funzioni connesse al ruolo di Autorità di regolamentazione del settore postale del Ministero:

a) cura la regolamentazione del settore postale;

b) promuove e conduce studi, anche comparati, circa le prospettive di evoluzione del settore postale;

c) partecipa ai lavori e alle attività dell'Unione europea e internazionali relativamente al settore postale;

d) predispone il contratto di programma con il fornitore del servizio universale e cura gli adempimenti relativi al suo perfezionamento e alla sua applicazione;

e) definisce i livelli di qualità del servizio postale universale;

f) determina le tariffe dei servizi riservati e i prezzi dei servizi rientranti nel servizio universale, anche con riferimento alle agevolazioni all'editoria per quanto di competenza del Ministero;

g) svolge le attività di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonché le attività istruttorie e di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

h) rilascia le licenze individuali e svolge l'istruttoria inerente al conseguimento delle autorizzazioni generali;

i) cura la tenuta del registro degli operatori privati;

l) cura l'acquisizione al bilancio dello Stato dei contributi inerenti all'espletamento dei servizi postali;

m) gestisce il fondo di compensazione per gli oneri del servizio universale;

n) svolge, anche attraverso soggetti terzi, attività di monitoraggio, controllo e verifica del rispetto di norme, standard di qualità e inerenti obblighi, anche nei riguardi del fornitore servizio postale universale;

o) vigila sull'assolvimento degli obblighi derivanti da licenze ed autorizzazioni, nonché dal contratto di programma con il fornitore del servizio universale, nonché sull'accertamento degli illeciti nel settore postale e sull'applicazione delle relative sanzioni;

p) espleta gli adempimenti connessi alla presentazione dei reclami;

q) svolge funzioni di vigilanza e controllo sull'Istituto postelegrafonici.

Art. 7.

Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative

1. La Direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative:

a) provvede alla gestione del patrimonio ed all'approvvigionamento di beni e servizi a carattere generale;

b) cura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni;

c) è responsabile dei sistemi informativi ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni;

d) cura lo sviluppo dei sistemi informativi degli uffici centrali e periferici del Ministero e, per il tramite del Sistema pubblico di connettività della Rete Unitaria per la Pubblica Amministrazione (RUPA), l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni, provvedendo all'acquisizione dei beni e servizi informatici; coordina l'attività ed i flussi di comunicazione interni ed esterni (siti);

e) provvede all'attuazione dei compiti in materia di sicurezza delle reti e di tutela delle comunicazioni, anche telematiche; gestisce i rapporti nelle predette materie con organismi nazionali e internazionali ad esclusione di quelli relativi alle materie di competenza dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e coordina l'Osservatorio per la sicurezza delle reti e la tutela delle comunicazioni;

f) predispone e gestisce, nell'ambito del coordinamento dei programmi di informatizzazione delle attività degli uffici centrali e periferici, il piano per la sicurezza informatica dell'amministrazione relativo alla gestione dei documenti informatici;

g) cura la raccolta e l'elaborazione di dati statistici relativi al settore delle comunicazioni.

Art. 8.

Funzioni comuni

1. Gli uffici centrali, per le materie di propria competenza:

a) istruiscono il contenzioso;

b) partecipano ai lavori degli organismi nazionali, comunitari ed internazionali e formulano proposte per il recepimento delle direttive dell'Unione europea e degli atti internazionali;

c) predispongono gli elementi di competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Art. 9.

Uffici di livello dirigenziale non generale

1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonché alla definizione dei relativi compiti, ivi compresi quelli dei sedici ispettorati territoriali, si provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'articolo 13, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 10.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 5, le parole: «delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione» sono soppresse e le lettere *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)* e *l)* sono abrogate;

b) al comma 1 dell'articolo 9, le lettere *b)*, *c)* e *d)* sono abrogate;

c) all'articolo 9, i commi 4, 5, 6 e 7 sono abrogati;

d) al comma 1 dell'articolo 10, la lettera *b)* è abrogata;

e) all'articolo 10, il comma 3 è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GASPARRI, *Ministro delle comunicazioni*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 104

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«Art. 87 — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa; quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.».

— L'art. 32-*quinquies* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 32-*quinquies (Struttura del Ministero)*. — 1. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'organizzazione degli uffici centrali.

2. Per l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione si applicano i principi di autonomia organizzativa ed amministrativa dettati dall'art. 41, commi 1 e 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L'istituto espleta i compiti affidatigli dalla disciplina vigente, attenendosi agli indirizzi stabiliti dal Ministero delle comunicazioni; dispone, nell'àmbito della dotazione organica del Ministero, di un apposito contingente di personale; agisce con piena autonomia scientifica e provvede all'autonoma gestione delle risorse iscritte in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni. Organi dell'Istituto sono il comitato amministrativo, il comitato tecnico-scientifico ed il direttore.

3. Con i decreti di cui al comma 1 si provvede altresì al riordino della Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni annessa all'Istituto di cui al comma 2.».

— Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante: «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 giugno 2001, n. 134, e convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 2001 n. 181.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».

— Il decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, recante: «Trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico e riorganizzazione del Ministero» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 dicembre 1993, n. 283, e convertito in legge, con modificazioni, con legge 29 gennaio 1994, n. 71, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1994, n. 24.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, recante: «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1995, n. 111 .

— Il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 settembre 1996, n. 537, recante: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle relative funzioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248.

— La legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Gli articoli 13 e 19 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, sono i seguenti:

«Art. 13. — All'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali".

2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.

3. I regolamenti di cui al comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sostituiscono, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, i decreti di cui all'art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, fermo restando il comma 4 del predetto art. 6. I regolamenti già emanati o adottati restano in vigore fino alla emanazione dei regolamenti di cui al citato art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto dal comma 1 del presente articolo».

«Art. 19. — 1. Sui provvedimenti di attuazione delle norme previste dal presente capo aventi riflessi sull'organizzazione del lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici dipendenti sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»

— Il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante: «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 agosto 1999, n. 182.

— Il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 marzo 2001, n. 70.

— Gli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante: «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2001, n. 114, come modificati dal regolamento qui pubblicato, sono i seguenti:

«Art. 5 *(Dipartimento per le reti)*. — 1. Il Dipartimento per le reti ha competenza in materia di promozione, competitività, sviluppo e miglioramento qualitativo delle reti dell'energia. Svolge, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) supporto alla definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria;

b) disciplina dei settori della produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di gas naturale;

c) definizione di politiche e misure nei settori della produzione, raffinazione, stoccaggio, trasporto e distribuzione di petrolio e prodotti petroliferi;

d) elaborazione di politiche ed azioni nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico;

e) (lettera abrogata);

f) (lettera abrogata);

g) (lettera abrogata);

h) (lettera abrogata);

i) (lettera abrogata);

l) (lettera abrogata).

«Art. 9 *(Direzioni del Dipartimento per le reti)*. — 1. Il Dipartimento per le reti e articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie;

b) (lettera abrogata);

c) (lettera abrogata);

d) (lettera abrogata).

2. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) elaborazione delle linee di politica energetica e mineraria di rilievo nazionale e attività connesse agli interventi di programmazione nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;

b) rapporti con le regioni, l'Unione europea e le altre organizzazioni internazionali nei settori energetico e minerario;

c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone o di altri combustibili, del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti la costruzione e l'esercizio delle reti per il trasporto di energia elettrica con tensione superiore ai 150 KV;

d) elaborazione ed attuazione delle norme di recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare, delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;

e) determinazioni in materia di importazione, esportazione e stoccaggio di energia;

f) determinazione delle caratteristiche tecniche e merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;

g) adempimenti in materia di scorte energetiche obbligatorie, gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;

h) applicazione ed attuazione per la parte di competenza statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;

i) attività connesse alla sicurezza degli impianti energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche connesse ad attività energetiche e minerarie;

j) sviluppo e promozione di tecnologie e processi produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca;

k) attuazione, monitoraggio e coordinamento del processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;

l) definizione delle iniziative normative di incentivazione nel settore dell'uso razionale di energia e minerario;

m) vigilanza sull'attività dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attività dell'Istituto nazionale di fisica nucleare;

n) indirizzi e direttive alle società gestore della rete di trasporto nazionale, gestore del mercato elettrico, acquirente unico e a quella di gestione degli impianti nucleari nonché rapporti con le imprese concessionarie di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;

o) coordinamento della politica energetica, in particolare per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

p) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse minerarie ad essi attribuite, nonché per l'attuazione di programmi locali su tematiche energetiche;

q) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;

r) attuazione per la parte di competenza statale delle norme di polizia delle miniere e delle cave;

s) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base; inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;

t) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneità di prodotti esplodenti per uso estrattivo.

3. Presso la Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie opera la segreteria tecnico-operativa di cui all'art. 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 241, ed all'art. 3, comma 15, ultimo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

4. (Comma abrogato).

5. (Comma abrogato).

6. (Comma abrogato).

7. (Comma abrogato).

«Art. 10 *(Direzioni del Dipartimento per il mercato)*. — 1. Il Dipartimento per il mercato è articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

a) Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;

b) (lettera abrogata);

c) Direzione generale per i servizi interni.

2. La Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) promozione degli interessi e dei diritti dei consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea, gli altri organismi internazionali, le regioni, gli enti locali e le camere di commercio;

b) proposte ed elaborazioni di politiche e normative, nonché studi e ricerche, in materia di tutela dei consumatori e degli utenti;

c) attività di supporto e segreteria tecnico organizzativa del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, e tenuta dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;

d) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonché rapporti con altre autorità indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;

e) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle Autorità con poteri di intervento sul mercato;

f) attività amministrativa di controllo e vigilanza, relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

g) proposte ed elaborazioni di norme nel campo della metrologia legale e connessi rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali competenti in materia di pesi e misure;

h) indirizzi e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi e relativi rapporti con le camere di commercio;

i) direttive generali in tema di normativa tecnica e conformità strumenti di misura e di emissibilità di monete e metalli preziosi;

j) proposte ed elaborazione di norme in materia di sicurezza dei prodotti destinati al consumatore;

k) coordinamento delle attività amministrative e di informazione previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, e conseguenti rapporti con l'Unione europea;

l) vigilanza sull'Agenzia per le normative e i controlli tecnici.

3. (Comma abrogato).

4. La Direzione generale per i servizi interni cura gli affari generali per il dipartimento per il mercato e, per la parte attribuita in gestione unificata, anche per gli altri dipartimenti in collaborazione con gli uffici dirigenziali competenti istituiti presso gli stessi e sulla base delle indicazioni della Conferenza dei capi dipartimento. In particolare svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:

a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale del Ministero;

b) trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza;

c) coordinamento funzionale e supporto nell'attività di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di semplificazione delle procedure;

d) coordinamento delle attività di formazione del personale del Ministero;

e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito del Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale opportunità;

f) supporto tecnico-organizzativo all'attività di contrattazione sindacale decentrata, nonché all'attività del responsabile dei sistemi informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del lavoro, nonché all'attività di relazioni con il pubblico;

g) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero.

5. La Direzione generale per i servizi interni assicura altresì le attività di supporto e di segreteria necessarie al funzionamento della Conferenza dei capi dei dipartimenti.

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è pubblicato nel supplemento ordinano alla *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106.

— Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante: «Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della loro conformità» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 7 luglio 2001, n. 156.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, recante: «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro delle comunicazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 luglio 2001, n. 153.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 84, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle comunicazioni.» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 marzo 2004, n. 76.

— L'art. 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 34 *(Organici, assunzioni di personale e razionalizzazione di enti e organismi pubblici)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, provvedono alla

rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base dei principi di cui all'art. 1, comma 1, del predetto decreto legislativo e, comunque, tenuto conto:

a) del processo di riforma delle amministrazioni in atto ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni relative al riordino e alla razionalizzazione di specifici settori;

b) dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali derivanti dall'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

c) di quanto previsto dal capo III del titolo III della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. in sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è assicurato il principio dell'invarianza della spesa e le dotazioni organiche rideterminate non possono comunque superare il numero dei posti di organico complessivi vigenti alla data del 29 settembre 2002.

3. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 1, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti al 31 dicembre 2002, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 3, comma 7, ultimo periodo, della legge 15 luglio 2002, n. 145, nonché dai provvedimenti di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche previsti dalla legge 6 luglio 2002, n. 137, già formalmente avviati alla data del 31 dicembre 2002, e dai provvedimenti di indisponibilità emanati in attuazione dell'art. 52, comma 68, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e registrati presso l'ufficio centrale del bilancio entro la predetta data del 31 dicembre 2002.

4. Per l'anno 2003 alle amministrazioni di cui al comma 1, ivi comprese le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, fatte salve le assunzioni di personale relative a figure professionali non fungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, nonché quelle relative alle categorie protette. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fatte salve le assunzioni autorizzate per l'anno 2002 sulla base dei piani annuali e non ancora effettuate alla data di entrata in vigore della presente legge nonché quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, nel limite degli oneri indicati dalla legge 14 novembre 2000, n. 331.

5. In deroga al divieto di cui al comma 4, per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa annua lorda a regime pari a 220 milioni di euro. A tale fine è costituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2003 e a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

6. Le deroghe di cui al comma 5 sono autorizzate secondo la procedura di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, è prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, al soccorso tecnico urgente, alla prevenzione e vigilanza antincendi, alla ricerca scientifica e tecnologica, al settore della giustizia e alla tutela dei beni culturali, nonché dei vincitori di concorsi espletati alla data del 29 settembre 2002 e di quelli in corso di svolgimento alla medesima data che si concluderanno con l'approvazione della relativa graduatoria di merito entro e non oltre il 31 dicembre 2002. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco le richieste di assunzioni sono corredate da specifici programmi recanti anche l'indicazione delle esigenze più immediate e urgenti al fine di individuare, ove necessario, un primo contingente da autorizzare entro il 31 gennaio 2003 a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5.

7. Allo scopo di conseguire un più elevato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti e delle funzioni istituzionali, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di 230 unità. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla distribuzione per profili professionali delle predette unità e contestualmente alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, per profili professionali, posizioni economiche e sedi di servizio, nel limite del numero dei posti dell'organico vigente come incrementato dal presente comma nonché nel limite dei relativi oneri complessivi previsti dal presente comma. Alla copertura dei posti derivanti dal predetto incremento di organico disponibili nel profilo di vigile del fuoco si provvede, nella misura del 75 per cento, mediante l'assunzione degli idonei della graduatoria del concorso pubblico a 184 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 6 marzo 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998, che rimane valida fino al 31 dicembre 2005. Per il rimanente 25 per cento e per i posti eventualmente non coperti con la predetta graduatoria, si provvede con gli idonei della graduatoria del concorso per titoli a 173 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno del 5 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4ª serie speciale - n. 92 del 20 novembre 2001. Gli oneri derivanti dall'incremento della dotazione organica sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 4.571.000 euro per l'anno 2003, di 7.044.000 euro per l'anno 2004 e di 7.421.000 euro a decorrere dall'anno 2005. Le assunzioni del personale operativo portato in aumento vengono effettuate nell'anno 2003 in deroga al divieto di cui al comma 4 ed alle vigenti procedure di programmazione e di approvazione.

8. In relazione alle esigenze di cui all'art. 21 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 17 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di carabinieri in ferma quadriennale comunque non superiore a 560 unità. In relazione alle esigenze di cui all'art. 33, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e fermo restando quanto ivi previsto, a decorrere dall'anno 2003 è autorizzata l'ulteriore spesa di 3 milioni di euro per l'arruolamento di un contingente aggiuntivo di volontari in servizio permanente comunque non superiore a 110 unità e ad incremento della dotazione organica fissata dall'art. 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196. Contestualmente il contingente di militari di truppa chiamati ad assolvere il servizio militare obbligatorio nel Corpo delle capitanerie di porto è ridotto nell'anno 2003 a 2.811 unità e nell'anno 2004 a 2.575 unità.

9. All'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, dopo le parole: «in conseguenza delle azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate» sono aggiunte le seguenti:

"ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico".

10. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia e al personale della carriera diplomatica e prefettizia. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non si applicano ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato e agli ordini e collegi professionali e alle relative federazioni nonché al comparto scuola, per il quale trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e 23 della presente legge. Per le regioni e le autonomie locali, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

11. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003. Tali assunzioni, fatto salvo il ricorso alle procedure di mobilità, devono, comunque, essere contenute, fatta eccezione per il personale infermie-

ristico del Servizio sanitario nazionale, entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, della essenzialità dei servizi da garantire e dell'incidenza delle spese del personale sulle entrate correnti. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale possono essere disposte esclusivamente assunzioni, entro i predetti limiti, di personale appartenente al ruolo sanitario. Non può essere stabilita, in ogni caso, una percentuale superiore al 20 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'art. 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 30 per cento o la cui percentuale di spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche. I singoli enti locali in caso di assunzioni di personale devono autocertificare il rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per l'anno 2002. Fino all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4. Nei confronti delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002 rimane confermata la disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato prevista dall'art. 19 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In ogni caso sono consentite, previa autocertificazione degli enti, le assunzioni connesse al passaggio di funzioni e competenze alle regioni e agli enti locali il cui onere sia coperto dai trasferimenti erariali compensativi della mancata assegnazione delle unità di personale. Con i decreti di cui al presente comma è altresì definito, per le regioni, per le autonomie locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. Con decreto del Ministero delle attività produttive, sono individuati per le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unioncamere specifici indicatori volti a definire le condizioni di equilibrio economico-finanziario.

12. I termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche che per l'anno 2003 sono soggette a limitazioni delle assunzioni di personale sono prorogati di un anno. La durata delle idoneità conseguite nelle procedure di valutazione comparativa per la copertura di posti di professore ordinario e associato di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, è prorogata per l'anno 2003. All'art. 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis.* Per le categorie di personale di cui all'art. 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, la facoltà di cui al comma 1 è estesa sino al compimento del settantacinquesimo anno di età".

13. Per l'anno 2003 le amministrazioni di cui al comma 1 possono procedere all'assunzione di personale a tempo determinato, ad eccezione di quanto previsto all'art. 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o con convenzioni ovvero alla stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 90 per cento della spesa media annua sostenuta per le stesse finalità nel triennio 1999-2001. Tale limitazione non trova applicazione nei confronti delle regioni e delle autonomie locali, fatta eccezione per le province e i comuni che per l'anno 2002 non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno, nonché nei confronti del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale. Per il comparto scuola trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Per gli enti di ricerca, per l'Istituto superiore di sanità, per l'Agenzia spaziale italiana e per l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie e internazionali di cui all'art. 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero da contratti con le imprese.

14. È autorizzato lo stanziamento di 4 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'art. 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

15. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 2 della legge 23 luglio 1991, n. 233, è autorizzato lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2003-2005.

16. È autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2003 in favore dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM).

17. Sono escluse dalle limitazioni previste dal comma 12 per la pubblica amministrazione, le assunzioni di personale delle polizie municipali nel rispetto del patto di stabilità e dei bilanci comunali, ferme restando le piante organiche stabilite dalle regioni.

18. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro scaduti nell'anno 2002 o che scadranno nell'anno 2003 sono sospese sino al 31 dicembre 2003. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono prorogati al 31 dicembre 2003.

19. I Ministeri della salute, della giustizia, per i beni e le attività culturali e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, sino al 31 dicembre 2003, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'art. 19, comma 1, dell'art. 34 e dell'art. 9, comma 24, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

20. I comandi in atto del personale della società per azioni Poste italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui all'art. 19, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogati sino al 31 dicembre 2003.

21. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, anche in deroga alla normativa vigente, procedure semplificate per potenziare e accelerare i processi di mobilità, anche intercompartimentale, del personale delle pubbliche amministrazioni.

22. Per ciascuno degli anni 2004 e 2005, a seguito del completamento degli adempimenti previsti dai commi 1 e 2 e previo esperimento delle procedure di mobilità, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione del personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2003 secondo le procedure di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le altre amministrazioni pubbliche adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio di contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica. A tale fine, secondo modalità indicate dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, gli organi competenti ad adottare gli atti di programmazione dei fabbisogni di personale trasmettono annualmente alle predette amministrazioni i dati previsionali dei fabbisogni. Per le Forze armate, i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco trovano applicazione, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, i piani previsti dall'art. 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. All'art. 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, individua gli enti e gli organismi pubblici, incluse le agenzie, vigilati dallo Stato, ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati, disponendone se necessario anche la trasformazione in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari. Scaduto il termine di cui al presente comma senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, gli enti, gli organismi e le agenzie per i quali non sia stato adottato alcun provvedimento sono soppressi e posti in liquidazione";

b) al comma 2, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente: "*c-bis)* svolgono compiti di garanzia di diritti di rilevanza costituzionale".

24. Il termine di cui all'art 18, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già differito di diciotto mesi dall'art. 19, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è prorogato di ulteriori dodici mesi.

25. All'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il corso di cui al comma 3 ha la durata di dodici mesi ed è seguito, previo superamento di esame, da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In coerenza con la programmazione del fabbisogno di personale delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le amministrazioni di cui al comma 1 comunicano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli dei dirigenti. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire mediante corso-concorso di cui al comma 3. Il corso-concorso è bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione entro il 31 dicembre di ciascun anno.".».

— L'art. 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante: «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 20 gennaio 2003, è il seguente:

«Art. 41 *(Tecnologie delle comunicazioni).* — 1. Nell'ambito dell'attività del Ministero delle comunicazioni nel campo dello sviluppo delle tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, nonché della sicurezza delle reti e della tutela delle comunicazioni, l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, organo tecnico-scientifico del Ministero delle comunicazioni, continua a svolgere compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzioni con enti ed istituti di ricerca specializzati nel settore delle poste e delle comunicazioni, di predisposizione della normativa tecnica, di certificazione e di omologazione di apparecchiature e sistemi, di formazione del personale del Ministero e di altre organizzazioni pubbliche e private sulla base dell'art. 12, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71. Presso l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione opera la Scuola superiore di specializzazione in telecomunicazioni ai sensi del regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, e successive modificazioni.

2. Per un efficace ed efficiente svolgimento dei compiti di cui al comma 1, all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione è attribuita autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile nei limiti stabiliti dalla legge. I finanziamenti che l'Istituto riceve per effettuare attività di ricerca sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni - Centro di responsabilità amministrativa "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione" e destinati all'espletamento delle attività di ricerca. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e al potere di indirizzo e vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni acquista la denominazione di Consiglio superiore delle comunicazioni ed assume tra le proprie attribuzioni quelle riconosciute in base all'art. 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249, al Forum permanente per le comunicazioni, che è conseguentemente soppresso e nella cui dotazione finanziaria il Consiglio succede. Trascorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio cessano dalla carica. Il Consiglio superiore delle comunicazioni è organo consultivo del Ministero delle comunicazioni con compiti di proposta nei settori di competenza del Ministero. Con regolamento da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordinamento del Consiglio.

4. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, esercita la vigilanza sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana anche a supporto degli organi indicati dall'art. 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ferme restando le competenze del Ministero della salute.

5. La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione privata di alta cultura ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle comunicazioni. La Fondazione elabora e propone strategie di sviluppo del settore delle comunicazioni, da potere sostenere nelle sedi nazionali e internazionali competenti, coadiuva operativamente il Ministero delle comunicazioni nella soluzione organica ed interdisciplinare delle problematiche di carattere tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero. Al finanziamento della Fondazione lo Stato contribuisce mediante un contributo annuo per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 di 5.165.000 euro per spese di investimento relative alle attività di ricerca. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. Prosegue senza soluzione di continuità, rimanendo confermato, il regime convenzionale tra il Ministero delle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni, di cui all'atto stipulato in data 7 marzo 2001, recante la disciplina delle reciproche prestazioni relative alle attività di collaborazione e la regolazione dei conseguenti rapporti. Nell'interesse generale alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, la Fondazione Ugo Bordoni realizza altresì la rete di monitoraggio dei livelli di campo elettromagnetico a livello nazionale, a valere sui fondi di cui all'art. 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo le modalità stabilite da apposita convenzione.

6. Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5. I dipendenti della Fondazione risultanti in esubero in base alla nuova organizzazione, e comunque fino ad un massimo di 80 unità, possono chiedere di essere immessi, anche in soprannumero, nel ruolo dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e del Ministero delle comunicazioni, al quale accedono con procedure concorsuali, secondo criteri e modalità da definire con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Al loro inquadramento si provvede nei posti e con le qualifiche professionali analoghe a quelle rivestite. Al personale immesso compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla qualifica in cui ciascun dipendente è inquadrato, senza tenere conto dell'anzianità giuridica ed economica maturata con il precedente rapporto. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa annua massima di 4.648.000 euro a decorrere dall'anno 2002, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni. I dipendenti che hanno presentato domanda di inquadramento possono essere mantenuti in servizio presso la Fondazione fino al completamento delle procedure concorsuali.

7. Al fine di incentivare lo sviluppo della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri, in aggiunta a quanto già previsto dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, il Ministero delle comunicazioni promuove attività di sperimentazione di trasmissioni televisive digitali terrestri e di servizi interattivi, con particolare riguardo alle applicazioni di carattere innovativo nell'area dei servizi pubblici e dell'interazione tra i cittadini e le amministrazioni dello Stato, avvalendosi della riserva di frequenze di cui all'art. 2, comma 6, lettera *d)*, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Tali attività sono realizzate, sotto la vigilanza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la supervisione tecnica della Fondazione Ugo Bordoni attraverso convenzioni

da stipulare tra la medesima Fondazione e soggetti abilitati alla sperimentazione ai sensi del citato decreto-legge n. 5 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 66 del 2001, e della deliberazione n. 435/01/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 15 novembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2001, sulla base di progetti da questi presentati. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 29 della citata deliberazione n. 435/01/CONS, per le predette attività di sperimentazione sono utilizzate, su base non interferenziale, le frequenze libere o disponibili.

8. All'art. 2-*bis,* comma 10, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, dopo le parole: "sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni" sono aggiunte le seguenti: "che esercita la vigilanza e il controllo sull'assolvimento degli obblighi derivanti anche da quelle rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni".

9. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino debitrici per canoni di concessione per l'esercizio di attività di radiodiffusione dovuti fino al 31 dicembre 1999 possono definire la propria posizione debitoria, senza applicazione di interessi, mediante pagamento di quanto dovuto, da effettuarsi entro novanta giorni dalla comunicazione alle interessate da parte del Ministero delle comunicazioni, in un'unica soluzione se l'importo è inferiore ad euro 5.000, ovvero in un numero massimo di cinque rate mensili di ammontare non inferiore ad euro 2.000, con scadenza a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di ricevimento della comunicazione, se l'importo è pari o superiore ad euro 5.000».

— Il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante: «Codice delle comunicazioni elettroniche» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 settembre 2003, n. 214.

— Il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, recante: «Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 2004, n. 22.

Note all'art. 1:

— L'art. 32-*quater* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall'art. 3 del dereto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, è il seguente:

«Art. 32-*quater (Organizzazione del Ministero).* — 1. Il Ministero si articola in uffici centrali di livello dirigenziale generale ed in ispettorati territoriali di livello dirigenziale non generale. Opera nell'ambito del Ministero e sotto la sua vigilanza l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, di livello dirigenziale generale.

2. Sono uffici centrali:

a) il Segretariato generale;

b) le direzioni generali, in numero di cinque, così individuate:

1) direzione generale per la gestione delle risorse umane;

2) direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro radioelettrico;

3) direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione;

4) direzione generale per la regolamentazione del settore postale;

5) direzione generale per la gestione delle risorse strumentali ed informative.

3. Sono, altresì, previste tre posizioni di livello dirigenziale generale anche per l'assolvimento di compiti di coordinamento di progetti speciali, di ispezione, di controllo, nonché di studio e di ricerca.

4. Sono organi tecnici del Ministero:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) la commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

c) la Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia;

d) l'unità organizzativa del forum internazionale per lo sviluppo delle comunicazioni nel Mediterraneo per i compiti previsti dalla «Dichiarazione di Palermo» del 30 giugno 2000;

e) la commissione consultiva nazionale di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.

5. L'assetto organizzativo di cui al presente articolo può essere modificato con regolamento ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, senza «oneri aggiuntivi».

— Per la legge 16 gennaio 2003, n. 3, si vedano note alle premesse.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 gennaio 2004, n. 5.

Nota all'art. 2:

— Per l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, vedi note all'art. 1.

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, si vedano note alle premesse.

Note all'art. 7:

— Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: «Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoraton durante il lavoro» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 1994, n. 265.

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 1993, n. 42.

Note all'art. 9:

— Per l'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si vedano note alle premesse.

— L'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare».

Nota all'art. 10:

— Per il testo degli articoli 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si vedano note alle premesse.

04G0208

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 2004.

Nomina del prof. Domenico Siniscalco a Ministro dell'economia e delle finanze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Visto il proprio decreto in data 3 luglio 2004, con il quale l'on. dott. Silvio Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri, è stato incaricato di reggere *ad interim* il Ministero dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Domenico Siniscalco è nominato Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, 16 luglio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 240

04A07478

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 maggio 2004.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» ed, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera *g)* e l'art. 4 riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti ed organismi pubblici;

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il rassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo» ed, in particolare, l'art. 12, che istituisce le autorità di bacino di rilievo nazionale, e l'art. 14 che individua i bacini di rilievo nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989 di costituzione dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica della suddetta Autorità di bacino Liri-Garigliano e Volturno ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 19 dicembre 2003, n. 8142, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'ufficio della segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della suddetta istanza, in considerazione del contributo che la citata Autorità di bacino può fornire ai fini del completamento dell'informazione statistica ufficiale tenuto anche conto della specializzazione e della capacità di elaborazione del sistema informativo di cui tale Autorità di bacino dispone;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nella seduta del 24 settembre 2003;

Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Sentito il presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2002 con il quale al Ministro Luigi Mazzella è stata conferita la delega di funzioni per la funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f)*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 27 maggio 2004

p. *Il Presidente:* MAZZELLA

Registrato alla Corte dei Conti il 30 giugno 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 125

04A07307

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 giugno 2004.

Istituzione del Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto l'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Vista la propria direttiva in data 20 febbraio 2004 con la quale, su proposta del Ministro per gli italiani nel Mondo, della regione Liguria e del Comitato tricolore per gli italiani nel Mondo - Delegazione regione Liguria, è stata indetta la «Giornata nazionale di Cristoforo Colombo» per promuovere le iniziative celebrative della figura storica di Cristoforo Colombo;

Considerate, inoltre, le iniziative intraprese dal «Comitato nazionale Colombo» per la celebrazione del navigatore genovese Cristoforo Colombo, protagonista dell'impresa che condusse alla scoperta del continente americano il 12 ottobre 1492;

Visto, in particolare, l'art. 2 della citata direttiva, che istituisce il Comitato per la promozione ed il coordinamento delle predette iniziative celebrative;

Ritenuta la necessità di provvedere a disciplinare la composizione, i compiti ed i criteri di operatività del citato Comitato;

Sulla proposta del Ministro per l'attuazione del programma di Governo e del Ministro per gli italiani nel Mondo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Comitato nazionale per le celebrazioni di Cristoforo Colombo, di seguito denominato «Comitato», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 febbraio 2004, è così composto:

presidente: on. dott. Claudio Scajola;

componenti:

il Ministro per gli italiani nel Mondo o un suo rappresentante;

il Ministro degli affari esteri o un suo rappresentante;

il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un suo rappresentante;

il Ministro per i beni e le attività culturali o un suo rappresentante;

il Ministro delle comunicazioni o un suo rappresentante;

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o un suo rappresentante;

il Sottosegretario di Stato alla Presidenza - Segretario del Consiglio dei Ministri o un suo rappresentante;

il presidente della regione Liguria o un suo rappresentante;

il presidente della provincia di Genova o un suo rappresentante;

il sindaco di Genova o un suo rappresentante;

il segretario generale del Consiglio generale degli italiani all'estero;

due componenti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

il delegato per la regione Liguria del «Comitato tricolore per gli italiani nel Mondo»;

il presidente del «Comitato nazionale Colombo».

2. Qualora lo ritengano opportuno, il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati possono designare, quali ulteriori componenti del Comitato, un loro rappresentante.

3. Il presidente del Comitato designa il segretario del Comitato, individuandolo fra i consiglieri, i dirigenti, i consulenti o gli esperti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Per l'ottimale svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 2, il presidente del Comitato, sentito il Comitato stesso, può istituire:

a) una commissione scientifica, composta da non più di trenta membri;

b) una commissione organizzativa, composta da non più di 30 membri;

c) una segreteria generale, a supporto delle funzioni svolte dal segretario del Comitato, composta da un massimo di dieci unità di personale non dirigenziale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) valutazione ed approvazione delle iniziative proposte, che possono essere avviate anche antecedentemente alla data del 12 ottobre, individuando quelle per le quali si reputa opportuno chiedere l'alto patronato del Presidente della Repubblica;

b) predisposizione del programma annuale delle iniziative, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) valutazione ed approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma, proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni o altri organismi pubblici e privati;

d) comunicazione ed informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale ed internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) individuazione, anche tramite un concorso nazionale di idee, di un apposito logo che caratterizzi, in maniera tipica ed esclusiva, le iniziative celebrative approvate dal Comitato;

f) determinazione delle condizioni e delle modalità di utilizzo del logo di cui alla precedente lettera *e)*;

g) promozione di carte-valori postali commemorative di Cristoforo Colombo o celebrative della «Giornata nazionale»;

h) realizzazione ed aggiornamento di uno specifico sito Internet quale punto di riferimento per la documentazione relativa alla vita ed alle opere del navigatore genovese nonché per la diffusione delle iniziative celebrative;

i) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle varie iniziative celebrative;

j) analisi dell'impatto economico, sociale e culturale delle varie iniziative, per promuovere l'eventuale riconoscimento del 12 ottobre quale festività nazionale nonché per valutare l'opportunità e la convenienza di istituire una «Fondazione per le celebrazioni di Cristoforo Colombo»;

k) sviluppo e coordinamento dei necessari accordi con il Ministero per i beni e le attività culturali, con la regione Liguria, con la provincia di Genova, con il comune di Genova, con l'Autorità portuale di Genova e con gli altri enti pubblici o privati comunque coinvolti, per promuovere la realizzazione di un monumento dedicato a Cristoforo Colombo.

Art. 3.

1. Il Comitato ha sede in Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato dispone, altresì, di un ufficio di rappresentanza in Genova, sede storica delle celebrazioni colombiane, presso la locale prefettura - Ufficio territoriale del Governo.

2. Il Comitato si riunisce, di norma, ogni bimestre e, comunque, ogni volta che il suo presidente ne ravvisi la necessità.

3. Il Comitato può essere, di volta in volta, integrato da un rappresentante delle amministrazioni, enti, istituti od organismi proponenti.

4. Gli oneri relativi a ciascuna iniziativa celebrativa sono a carico del rispettivo proponente. A tal fine ogni progetto di iniziativa deve essere corredato, fra l'altro, da una scheda tecnica concernente la copertura finanziaria.

5. L'attività svolta dal Comitato può essere finanziata anche mediante contributi, di fonte pubblica o privata, finalizzati alla promozione ed al coordinamento delle iniziative celebrative.

Art. 4.

1. Ai membri del Comitato e delle relative strutture di supporto, in caso di svolgimento delle funzioni fuori dalla propria sede di residenza, compete il trattamento economico di missione. Per gli estranei alla pubblica amministrazione si fa riferimento al trattamento spettante ai dirigenti di seconda fascia delle amministrazioni dello Stato. I relativi oneri, unitamente a quelli di funzionamento del Comitato e delle strutture di supporto, gravano sul bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito del centro di responsabilità amministrativa «Segretariato generale».

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 23 giugno 2004

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro per l'attuazione del programma di Governo
SCAJOLA

Il Ministro per gli italiani nel Mondo
TREMAGLIA

04A07266

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 marzo 2004.

Istituzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante l'«Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia;

Visto il proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'«Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonché presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;

Visto il proprio decreto 24 gennaio 2002 «Disposizioni concernenti l'uso, la durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria»;

Considerato che occorre provvedere con urgenza alle misure necessarie per consentire la partecipazione del personale del Corpo di polizia penitenziaria all'UCIS nonché, ove necessario, ai servizi di protezione e vigilanza delle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia come previsto dal citato art. 2, commi 5 e 6;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, spetta all'UCIS «assicurare in via esclusiva e in forma coordinata l'adozione delle misure di protezione e di vigilanza, in conformità alle direttive del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 2, comma 1, lettera *b)* e *c)* l'UCIS provvede, tra l'altro «all'individuazione delle modalità di attuazione dei servizi di protezione e di vigilanza e dei moduli comportamentali conseguenti» nonché alla «predisposizione dei criteri

relativi alla formazione ed all'aggiornamento del personale delle Forze di polizia impiegato nei compiti di protezione e di vigilanza»;

Considerato che l'attuale assetto di competenze recato dalla vigente normativa presenta una disaggregazione di competenze incompatibile con le esigenze di efficacia dell'azione e di coordinamento e che pertanto occorre provvedere all'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale non generale, cui attribuire la competenza generale in tema di servizi di protezione e vigilanza;

Sentite le organizzazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del proprio decreto 22 gennaio 2002, recante l'«Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, nonché presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria» è così modificato: dopo la lettera «*l.* servizio di vigilanza sull'igiene e sicurezza dell'Amministrazione della giustizia», sono aggiunte le seguenti parole: «*m)* Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza».

Art. 2.

L'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza è istituito nel rispetto del principio di invarianza di spesa ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55. Al predetto Ufficio è preposto un dirigente del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito della dotazione organica di cui al decreto in data 16 aprile 2002 del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, registrato alla Corte dei conti in data 29 luglio 2002.

In attesa della concreta disponibilità in ruolo dei dirigenti del Corpo di polizia penitenziaria, la direzione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza può essere affidata anche ad un ufficiale del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed art. 27 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

Art. 3.

L'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 1, è competente in via esclusiva, salvo quanto disposto dal successivo art. 4 e ferme le attribuzioni della segreteria di sicurezza, per l'esercizio delle attività di protezione e vigilanza delle personalità di cui all'art. 2, comma 6 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259. L'Ufficio collabora alla sperimentazione degli armamenti e dei mezzi necessari per i servizi di protezione e vigilanza. Il personale destinato ai servizi di protezione e vigilanza è autorizzato all'uso del segno distintivo di cui all'allegato 1 al presente decreto.

Art. 4.

Allo scopo di garantire il necessario coordinamento con l'UCIS e di consentire il rispetto delle prerogative esclusive riservate all'UCIS in tema di servizi di protezione e vigilanza dall'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, il rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria presso l'UCIS esercita attività di impulso, indirizzo e coordinamento mediante direttive rivolte all'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, istituito ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 5.

Nel limite degli stanziamenti sugli ordinari capitoli di bilancio, gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del presente decreto graveranno sui centri di responsabilità amministrativa del Ministero, per i quali rispettivamente il servizio viene svolto ed, in particolare, per le seguenti voci di spesa:

1) spese per il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria preposto al servizio con riferimento a indennità e rimborsi spese per missioni;

2) acquisto e manutenzione delle autovetture necessarie per l'espletamento del servizio.

In sede di programmazione annuale della spesa, il Gabinetto del Ministro ed i Dipartimenti procederanno alla ripartizione degli eventuali oneri comuni.

Art. 6.

Con successivo decreto del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria verrà regolato il servizio di protezione e vigilanza. A partire dalla data di entrata in vigore di tale decreto è abrogata ogni norma incompatibile con il presente decreto.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 marzo 2004

Il Ministro: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 4 Giustizia, foglio n. 275

ALLEGATO

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Ufficio del Capo del Dipartimento

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN DISTINTIVO
PER L'ISTITUENDO
"UFFICIO PER LA SICUREZZA E LA VIGILANZA"

POLIZIA PENITENZIARIA

legenda

(medaglia da apporre sul bavero dell'abito borghese, stampa su supporto resinoso ad alta definizione è inserito su base di metallo rifinito conn effetto lente)

diametro verticale medaglia: 25 mm
diametro orizzontale medaglia: 22 mm
altezza fiamma: 10 mm
diametro verticale ellisse: 17 mm
diametro quadrati irregolari: 2 mm
larghezza bandiera: 5 mm pre tre blocchi
corpo caratteri: 1,5 mm
larghezza cerchio esterno: 2,5 mm

COLORI
testo: argento nichel
base del testo: blue europa (cod.286c)
fiamma: argento nichel con interno blue europa
n° 4 quadrati irregolari: argento nichel
cerchi bandiera: rosso, bianco, verde
fondo interno bianco
semicerchi esterni: argento nichel

POLIZIA PENITENZIARIA

legenda

(medaglia, da fissare su apposito supporto in cuoio, da apporre all'altezza della tasca superiore sinistra della divisa, stampa su supporto resinoso ad alta definizione è inserito su base di metallo rifinito con effetto lente)

diametro verticale medaglia: 48 mm
diametro orizzontale medaglia: 35 mm
altezza fiamma: 16 mm
diametro verticale ellisse: 29 mm
diametro quadrati irregolari: 3 mm
larghezza bandiera: 5 mm per tre blocchi
corpo caratteri: 1,5 mm
distanza scudo esterno ed interno: 3 mm

COLORI

testo: argento nichel
base del testo: blue europa (cod. 286c)
fiamma: argento nichel con interno bleu europa
n° 4 quadrati irregolari: argento nichel
cerchi bandiera: rosso, bianco, verde
fondo interno bianco
semicerchi esterni: argento nichel

POLIZIA PENITENZIARIA

legenda

(distintivo da apporre sulla manica sinistra della tuta di servizio, da realizzare in gomma pressofusa su base in velcro)

diametro verticale: 95 mm
diametro orizzontale: 70 mm
le dimensioni interne sono proporzionate ai diametri

COLORI
i colori sono quelli realizzati per la medaglia di metallo

04A07379

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 luglio 2004.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, a decorrere dal 12 luglio 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che stabilisce le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che fissa al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo delle sigarette;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, che modifica dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazione, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che fissa l'ammontare dell'imposta di consumo, dovuta per le sigarette vendute ad un prezzo inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta, nella misura del cento per cento dell'imposta di base, di cui all'art. 6, secondo comma, della predetta legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto direttoriale 18 febbraio 2004, che fissa nell'allegata tabella *A*, la ripartizione dei prezzi di vendita il pubblico delle sigarette;

Visto l'art. 2, punto 7) del decreto-legge n. 168 del 12 luglio 2004, che stabilisce, per l'anno 2004, la rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta in base ai dati rilevati al 1° luglio;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite sull'intero territorio nazionale, registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato dal 1° gennaio al 30 giugno 2004, per le sigarette, la classe di prezzo più richiesta è risultata essere quella di euro 140,00 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo si applica l'aliquota di base prevista dal citato art. 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nella misura del 58 per cento stabilita dell'art. 1 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1997;

Considerato che, per le sigarette il cui prezzo è superiore ad euro 140,00 per kg convenzionale, l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della citata legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Decreta:

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e 2, punto 7, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, nella tabella allegato *A*, è fissata, a decorrere dal 12 luglio 2004, per chilogrammo convenzionale, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, pertanto la stessa sostituisce la tabella allegato *A* del decreto direttoriale 18 febbraio 2004.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, entra in vigore il 12 luglio 2004.

Roma, 15 luglio 2004

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 229

ALLEGATO

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
0,00	11,07	18,45	81,20	110,72 (*)
0,20	11,10	18,50	81,20	111,00
0,93	11,20	18,67	81,20	112,00
1,67	11,30	18,83	81,20	113,00
2,03	11,35	18,92	81,20	113,50
2,40	11,40	19,00	81,20	114,00
3,13	11,50	19,17	81,20	115,00
3,87	11,60	19,33	81,20	116,00
4,60	11,70	19,50	81,20	117,00
5,33	11,80	19,67	81,20	118,00
6,07	11,90	19,83	81,20	119,00
6,80	12,00	20,00	81,20	120,00
7,53	12,10	20,17	81,20	121,00
8,27	12,20	20,33	81,20	122,00
8,63	12,25	20,42	81,20	122,50
9,00	12,30	20,50	81,20	123,00
9,73	12,40	20,67	81,20	124,00
10,47	12,50	20,83	81,20	125,00
11,20	12,60	21,00	81,20	126,00
11,93	12,70	21,17	81,20	127,00
12,67	12,80	21,33	81,20	128,00
13,40	12,90	21,50	81,20	129,00
14,13	13,00	21,67	81,20	130,00
14,87	13,10	21,83	81,20	131,00
15,60	13,20	22,00	81,20	132,00
16,33	13,30	22,17	81,20	133,00
17,07	13,40	22,33	81,20	134,00
17,43	13,45	22,42	81,20	134,50
17,80	13,50	22,50	81,20	135,00
18,53	13,60	22,67	81,20	136,00
19,27	13,70	22,83	81,20	137,00
20,00	13,80	23,00	81,20	138,00
20,73	13,90	23,17	81,20	139,00
21,47	14,00	23,33	81,20	140,00
21,66	14,10	23,50	81,74	141,00
21,84	14,20	23,67	82,29	142,00
22,04	14,30	23,83	82,83	143,00
22,23	14,40	24,00	83,37	144,00
22,33	14,45	24,08	83,64	144,50
22,42	14,50	24,17	83,91	145,00
22,61	14,60	24,33	84,46	146,00
22,80	14,70	24,50	85,00	147,00
22,90	14,75	24,58	85,27	147,50
22,99	14,80	24,67	85,54	148,00
23,09	14,85	24,75	85,81	148,50
23,19	14,90	24,83	86,08	149,00
23,37	15,00	25,00	86,63	150,00
23,56	15,10	25,17	87,17	151,00
23,76	15,20	25,33	87,71	152,00
23,85	15,25	25,42	87,98	152,50
23,95	15,30	25,50	88,25	153,00
24,13	15,40	25,67	88,80	154,00
24,33	15,50	25,83	89,34	155,00
24,52	15,60	26,00	89,88	156,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
24,70	15,70	26,17	90,43	157,00
24,80	15,75	26,25	90,70	157,50
24,90	15,80	26,33	90,97	158,00
25,09	15,90	26,50	91,51	159,00
25,28	16,00	26,67	92,05	160,00
25,47	16,10	26,83	92,60	161,00
25,66	16,20	27,00	93,14	162,00
25,76	16,25	27,08	93,41	162,50
25,85	16,30	27,17	93,68	163,00
26,05	16,40	27,33	94,22	164,00
26,23	16,50	27,50	94,77	165,00
26,42	16,60	27,67	95,31	166,00
26,62	16,70	27,83	95,85	167,00
26,71	16,75	27,92	96,12	167,50
26,81	16,80	28,00	96,39	168,00
26,99	16,90	28,17	96,94	169,00
27,19	17,00	28,33	97,48	170,00
27,38	17,10	28,50	98,02	171,00
27,56	17,20	28,67	98,57	172,00
27,66	17,25	28,75	98,84	172,50
27,76	17,30	28,83	99,11	173,00
27,95	17,40	29,00	99,65	174,00
28,14	17,50	29,17	100,19	175,00
28,33	17,60	29,33	100,74	176,00
28,52	17,70	29,50	101,28	177,00
28,62	17,75	29,58	101,55	177,50
28,71	17,80	29,67	101,82	178,00
28,91	17,90	29,83	102,36	179,00
29,09	18,00	30,00	102,91	180,00
29,28	18,10	30,17	103,45	181,00
29,48	18,20	30,33	103,99	182,00
29,67	18,30	30,50	104,53	183,00
29,85	18,40	30,67	105,08	184,00
30,05	18,50	30,83	105,62	185,00
30,24	18,60	31,00	106,16	186,00
30,42	18,70	31,17	106,71	187,00
30,62	18,80	31,33	107,25	188,00
30,81	18,90	31,50	107,79	189,00
31,00	19,00	31,67	108,33	190,00
31,19	19,10	31,83	108,88	191,00
31,38	19,20	32,00	109,42	192,00
31,57	19,30	32,17	109,96	193,00
31,77	19,40	32,33	110,50	194,00
31,95	19,50	32,50	111,05	195,00
32,14	19,60	32,67	111,59	196,00
32,34	19,70	32,83	112,13	197,00
32,53	19,80	33,00	112,67	198,00
32,71	19,90	33,17	113,22	199,00
32,91	20,00	33,33	113,76	200,00
33,10	20,10	33,50	114,30	201,00
33,28	20,20	33,67	114,85	202,00
33,48	20,30	33,83	115,39	203,00
33,67	20,40	34,00	115,93	204,00
33,86	20,50	34,17	116,47	205,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
34,05	20,60	34,33	117,02	206,00
34,24	20,70	34,50	117,56	207,00
34,43	20,80	34,67	118,10	208,00
34,63	20,90	34,83	118,64	209,00
34,81	21,00	35,00	119,19	210,00
35,00	21,10	35,17	119,73	211,00
35,20	21,20	35,33	120,27	212,00
35,39	21,30	35,50	120,81	213,00
35,57	21,40	35,67	121,36	214,00
35,77	21,50	35,83	121,90	215,00
35,96	21,60	36,00	122,44	216,00
36,14	21,70	36,17	122,99	217,00
36,34	21,80	36,33	123,53	218,00
36,53	21,90	36,50	124,07	219,00
36,72	22,00	36,67	124,61	220,00
36,91	22,10	36,83	125,16	221,00
37,10	22,20	37,00	125,70	222,00
37,29	22,30	37,17	126,24	223,00
37,49	22,40	37,33	126,78	224,00
37,67	22,50	37,50	127,33	225,00
37,86	22,60	37,67	127,87	226,00
38,06	22,70	37,83	128,41	227,00
38,25	22,80	38,00	128,95	228,00
38,43	22,90	38,17	129,50	229,00
38,63	23,00	38,33	130,04	230,00
38,82	23,10	38,50	130,58	231,00
39,00	23,20	38,67	131,13	232,00
39,20	23,30	38,83	131,67	233,00
39,39	23,40	39,00	132,21	234,00
39,58	23,50	39,17	132,75	235,00
39,77	23,60	39,33	133,30	236,00
39,96	23,70	39,50	133,84	237,00
40,15	23,80	39,67	134,38	238,00
40,35	23,90	39,83	134,92	239,00
40,53	24,00	40,00	135,47	240,00
40,72	24,10	40,17	136,01	241,00
40,92	24,20	40,33	136,55	242,00
41,11	24,30	40,50	137,09	243,00
41,29	24,40	40,67	137,64	244,00
41,49	24,50	40,83	138,18	245,00
41,68	24,60	41,00	138,72	246,00
41,86	24,70	41,17	139,27	247,00
42,06	24,80	41,33	139,81	248,00
42,25	24,90	41,50	140,35	249,00
42,44	25,00	41,67	140,89	250,00
42,63	25,10	41,83	141,44	251,00
42,82	25,20	42,00	141,98	252,00
43,01	25,30	42,17	142,52	253,00
43,21	25,40	42,33	143,06	254,00
43,39	25,50	42,50	143,61	255,00
43,58	25,60	42,67	144,15	256,00
43,78	25,70	42,83	144,69	257,00
43,97	25,80	43,00	145,23	258,00
44,15	25,90	43,17	145,78	259,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
44,35	26,00	43,33	146,32	260,00
44,54	26,10	43,50	146,86	261,00
44,72	26,20	43,67	147,41	262,00
44,92	26,30	43,83	147,95	263,00
45,11	26,40	44,00	148,49	264,00
45,30	26,50	44,17	149,03	265,00
45,49	26,60	44,33	149,58	266,00
45,68	26,70	44,50	150,12	267,00
45,87	26,80	44,67	150,66	268,00
46,07	26,90	44,83	151,20	269,00
46,25	27,00	45,00	151,75	270,00
46,44	27,10	45,17	152,29	271,00
46,64	27,20	45,33	152,83	272,00
46,83	27,30	45,50	153,37	273,00
47,01	27,40	45,67	153,92	274,00
47,21	27,50	45,83	154,46	275,00
47,40	27,60	46,00	155,00	276,00
47,58	27,70	46,17	155,55	277,00
47,78	27,80	46,33	156,09	278,00
47,97	27,90	46,50	156,63	279,00
48,16	28,00	46,67	157,17	280,00
48,35	28,10	46,83	157,72	281,00
48,54	28,20	47,00	158,26	282,00
48,73	28,30	47,17	158,80	283,00
48,93	28,40	47,33	159,34	284,00
49,11	28,50	47,50	159,89	285,00
49,30	28,60	47,67	160,43	286,00
49,50	28,70	47,83	160,97	287,00
49,69	28,80	48,00	161,51	288,00
49,87	28,90	48,17	162,06	289,00
50,07	29,00	48,33	162,60	290,00
50,26	29,10	48,50	163,14	291,00
50,44	29,20	48,67	163,69	292,00
50,64	29,30	48,83	164,23	293,00
50,83	29,40	49,00	164,77	294,00
51,02	29,50	49,17	165,31	295,00
51,21	29,60	49,33	165,86	296,00
51,40	29,70	49,50	166,40	297,00
51,59	29,80	49,67	166,94	298,00
51,79	29,90	49,83	167,48	299,00
51,97	30,00	50,00	168,03	300,00
52,16	30,10	50,17	168,57	301,00
52,36	30,20	50,33	169,11	302,00
52,55	30,30	50,50	169,65	303,00
52,73	30,40	50,67	170,20	304,00
52,93	30,50	50,83	170,74	305,00
53,12	30,60	51,00	171,28	306,00
53,30	30,70	51,17	171,83	307,00
53,50	30,80	51,33	172,37	308,00
53,69	30,90	51,50	172,91	309,00
53,88	31,00	51,67	173,45	310,00
54,07	31,10	51,83	174,00	311,00
54,26	31,20	52,00	174,54	312,00
54,45	31,30	52,17	175,08	313,00

TABELLA A

SIGARETTE

€

RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
54,65	31,40	52,33	175,62	314,00
54,83	31,50	52,50	176,17	315,00
55,02	31,60	52,67	176,71	316,00
55,22	31,70	52,83	177,25	317,00
55,41	31,80	53,00	177,79	318,00
55,59	31,90	53,17	178,34	319,00
55,79	32,00	53,33	178,88	320,00
55,98	32,10	53,50	179,42	321,00
56,16	32,20	53,67	179,97	322,00
56,36	32,30	53,83	180,51	323,00
56,55	32,40	54,00	181,05	324,00
56,74	32,50	54,17	181,59	325,00
56,93	32,60	54,33	182,14	326,00
57,12	32,70	54,50	182,68	327,00
57,31	32,80	54,67	183,22	328,00
57,51	32,90	54,83	183,76	329,00
57,69	33,00	55,00	184,31	330,00
57,88	33,10	55,17	184,85	331,00
58,08	33,20	55,33	185,39	332,00
58,27	33,30	55,50	185,93	333,00
58,45	33,40	55,67	186,48	334,00
58,65	33,50	55,83	187,02	335,00
58,84	33,60	56,00	187,56	336,00
59,02	33,70	56,17	188,11	337,00
59,22	33,80	56,33	188,65	338,00
59,41	33,90	56,50	189,19	339,00
59,60	34,00	56,67	189,73	340,00
59,79	34,10	56,83	190,28	341,00
59,98	34,20	57,00	190,82	342,00
60,17	34,30	57,17	191,36	343,00
60,37	34,40	57,33	191,90	344,00
60,55	34,50	57,50	192,45	345,00
60,74	34,60	57,67	192,99	346,00
60,94	34,70	57,83	193,53	347,00
61,13	34,80	58,00	194,07	348,00
61,31	34,90	58,17	194,62	349,00
61,51	35,00	58,33	195,16	350,00
61,70	35,10	58,50	195,70	351,00
61,88	35,20	58,67	196,25	352,00
62,08	35,30	58,83	196,79	353,00
62,27	35,40	59,00	197,33	354,00
62,46	35,50	59,17	197,87	355,00
62,65	35,60	59,33	198,42	356,00
62,84	35,70	59,50	198,96	357,00
63,03	35,80	59,67	199,50	358,00
63,23	35,90	59,83	200,04	359,00
63,41	36,00	60,00	200,59	360,00
63,60	36,10	60,17	201,13	361,00
63,80	36,20	60,33	201,67	362,00
63,99	36,30	60,50	202,21	363,00
64,17	36,40	60,67	202,76	364,00
64,37	36,50	60,83	203,30	365,00
64,56	36,60	61,00	203,84	366,00
64,74	36,70	61,17	204,39	367,00

TABELLA A				
SIGARETTE				
€				
RICHIESTO DAL FORNITORE	AGGIO RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	IMPOSTA DI CONSUMO	TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO
64,94	36,80	61,33	204,93	368,00
65,13	36,90	61,50	205,47	369,00
65,32	37,00	61,67	206,01	370,00
65,51	37,10	61,83	206,56	371,00
65,70	37,20	62,00	207,10	372,00
65,89	37,30	62,17	207,64	373,00
66,09	37,40	62,33	208,18	374,00
66,27	37,50	62,50	208,73	375,00
66,46	37,60	62,67	209,27	376,00
66,66	37,70	62,83	209,81	377,00
66,85	37,80	63,00	210,35	378,00
67,03	37,90	63,17	210,90	379,00
67,23	38,00	63,33	211,44	380,00
67,42	38,10	63,50	211,98	381,00
67,60	38,20	63,67	212,53	382,00
67,80	38,30	63,83	213,07	383,00
67,99	38,40	64,00	213,61	384,00
68,18	38,50	64,17	214,15	385,00
68,37	38,60	64,33	214,70	386,00
68,56	38,70	64,50	215,24	387,00
68,75	38,80	64,67	215,78	388,00
68,95	38,90	64,83	216,32	389,00
69,13	39,00	65,00	216,87	390,00
69,32	39,10	65,17	217,41	391,00
69,52	39,20	65,33	217,95	392,00
69,71	39,30	65,50	218,49	393,00
69,89	39,40	65,67	219,04	394,00
70,09	39,50	65,83	219,58	395,00
70,28	39,60	66,00	220,12	396,00
90,11	50,00	83,33	276,56	500,00
242,64	130,00	216,67	710,69	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.110,72 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

04A07424

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 28 giugno 2004.

Scioglimento della «Piccola società cooperativa 3P a r.l.», in San Giovanni Lupatoto.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VERONA

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;

Tenuto conto delle disposizioni dell'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, l'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in grado di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione;

Preso atto del decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si è disposto il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza liquidatore, delle società cooperative ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Richiamata la convenzione del 30 novembre 2001, sulla regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici, periferici e centrali, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, relativa allo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;

Visto il decreto 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio e dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto del parere espresso dalla commissione centrale per le cooperative, nella seduta del 15 maggio 2003, nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione delle procedure di scioglimento delle società cooperative e di sostituzione dei commissari liquidatori;

Rilevata la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, del 1° giugno 2004, prot. n. 1565111, con la quale si disponeva la restituzione del fascicolo relativo alla «Piccola società cooperativa 3P», avente sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via IV Novembre n. 48/B, in quanto non più necessaria l'acquisizione del parere della commissione centrale per le cooperative ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo dello scioglimento per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287;

Tenuto conto del decreto ministeriale n. 227 del 12 gennaio 1995, contenente il «Regolamento di attuazione degli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241»;

Letto il verbale di revisione ordinaria della «Piccola società cooperativa 3P», avente sede legale in San Giovanni Lupatoto (Verona), via IV Novembre n. 48/B, nel quale l'ispettore incaricato proponeva l'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità, senza nomina del liquidatore;

Considerato che la società sopra menzionata si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, per avere omesso di depositare i bilanci, relativi agli esercizi 1999/2000/2001/2002 e 2003, nonché per non avere posto in essere alcun atto di gestione, a far data dal 19 agosto 1999;

Ritenuto, pertanto, alla luce delle premesse sin qui riportate, di dovere procedere allo scioglimento della «Piccola società cooperativa 3P», ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta:

La «Piccola società cooperativa 3P a r.l.», con sede legale in San Giovanni Lupatoto, via IV Novembre n. 48/B, costituita in data 7 luglio 1998, con atto a rogito del notaio di Verona, dott. Francesco Sarullo, iscritta al n. 0287710234 del registro delle imprese della C.C.I.A. di Verona, è sciolta, per atto d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di sessanta e centoventi giorni, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto di scioglimento per atto d'autorità.

Verona, 28 giugno 2004

Il direttore provinciale: FESTA

04A07181

DECRETO 5 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «La Mercatello a r.l.», in Stradella.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto la legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi

dell'art. 2544 e successive modificazioni del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Vista nota prot. 1580635 del 9 dicembre 2003 del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Divisione IV, nella quale viene indicato che lo scioglimento richiesto deve essere adottato senza farsi luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003;

Visto il parere 15 maggio 2003 con il quale la commissione centrale per le cooperative ha deliberato, all'unanimità, che nei procedimenti finalizzati all'adozione del provvedimento dello scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere del comitato centrale qualora ricorrano le fattispecie previste nel citato parere;

Esaminato il verbale di revisione ordinaria effettuata dalla Legacoop datato 30 dicembre 2002 e restituito dalla direzione generale per gli enti cooperativi in data 8 aprile 2004, sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che non comporta la nomina di alcun commissario liquidatore, in quanto senza rapporti patrimoniali da definire;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «La Mercatello a r.l.», con sede in via San Mauro n. 5 - Stradella (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Zambianchi in data 30 gennaio 1924, registro imprese di Pavia R.E.A. n. 44660, B.U.S.C. n. 290/30164, è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Pavia, 5 luglio 2004

Il direttore provinciale: SIMONELLI

04A07184

DECRETO 8 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Piani della corona - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni», in Bagnara Calabra.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione dell'11 giugno 2004;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 1972;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Piani della corona - Società cooperativa a responsabilità limitata per azioni» a r.l., con sede in Bagnara Calabra, costituita per rogito notaio dott. Davide De Luca in data 17 agosto 1971, repertorio n. 4739, registro società n. 22/71, tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 luglio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A07182

DECRETO 8 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «MagnOro - Società cooperativa a r.l.», in Locri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto il decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, che riforma la disciplina delle società di capitali e cooperative;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile che conferisce all'autorità di vigilanza il potere di sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che si trovano nelle condizioni previste dalla legge;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, che demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i decreti direttoriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 che definiscono i casi di non nomina del commissario liquidatore;

Preso atto della decisione assunta dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003, che esonera, in alcuni casi, le direzioni provinciali del lavoro dalla richiesta di parere;

Vista la convenzione tra il MAP e il MLPS del 30 novembre 2001;

Preso atto delle risultanze dell'ispezione effettuata in data 6 maggio 2004, da un funzionario dell'UNCI;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Preso atto che l'ultimo bilancio depositato è quello relativo all'esercizio 1999, che il valore della produzione iscritto a bilancio è pari a zero e che la società è inattiva;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore: società cooperativa «MagnOro - Società cooperativa a r.l.», con sede in Locri costituita per rogito notaio dott.ssa - Maria Federico in data 30 giugno 1998, repertorio n. 31987, registro delle imprese n. 138631, C.C.I.A.A. di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 8 luglio 2004

Il direttore provinciale: VERDUCI

04A07183

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Progetti toscani associati - Società cooperativa a r.l.», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza del tribunale di Firenze in data 17 marzo 2004, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Progetti toscani associati Società cooperativa a r.l.», con sede in Firenze (codice fiscale 01126180502) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Roberto Passini, nato a Grosseto il 24 febbraio 1962, con studio in Firenze, via Romana n. 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07187

DECRETO 21 giugno 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Agriprotetta - Piccola società cooperativa a r.l.», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 12 giugno 2002 e successivi accertamenti rispettivamente del 25 novembre 2002 e del 15 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Agriprotetta - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Foggia (codice fiscale 02281960712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964 e domiciliato in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli n. 26/7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 giugno 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07186

DECRETO 1º luglio 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Time - Soc. coop. a r.l.», in Settimo Torinese e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 marzo 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «TIME - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Settimo Torinese (Torino) (codice fiscale 08241660011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Mauro Binello Vigliani, nato a Torino il 1º novembre 1962, ed ivi domiciliato in Corso Matteotti, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 1º luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07185

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 25 marzo 2004.

Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 2, terzo comma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante Regolamento di attuazione della direttiva 92/43/CEE, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;

Vista la decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina;

Considerato che per tale regione biogeografica, conformemente all'art. 4, paragrafo 2, della stessa direttiva, è stato preso in esame l'ultimo aggiornamento degli elenchi dei siti proposti quali siti di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE, trasmesso alla Commissione europea dall'Italia l'11 settembre 2003;

Considerato che sulla base dell'elenco proposto redatto dalla Commissione europea con l'accordo di ciascuno degli Stati membri interessati, che identifica anche i siti che ospitano tipi di habitat naturale prioritari o specie prioritarie, è stato adottato un elenco di siti selezionati quali siti di importanza comunitaria (SIC);

Considerato che la Commissione europea, ai fini della costituzione di una rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione e in base alle informazioni disponibili e alle valutazioni comuni realizzate nel quadro dei seminari biogeografici, ha ritenuto non sufficienti i siti proposti da alcuni Stati membri, fra i quali l'Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e che, di conseguenza, per le specie e gli habitat elencati nell'allegato II alla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003, non si può concludere che la rete sia completa;

Considerato che la Commissione europea, tenuto conto del ritardo con cui sono pervenute le informazioni e con cui si è giunti ad un accordo con gli Stati membri, ha adottato un elenco di siti, da considerarsi provvisorio, in quanto deve essere completato ai sensi dell'art. 4 della direttiva 92/43/CEE per gli habitat e le specie di cui all'allegato II alla decisione della Commissione 2004/69/CE del 22 dicembre 2003;

Decreta:

Art 1.

1. I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, sono elencati nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto. Tale elenco deve essere completato sulla base di ulteriori proposte da parte della provincia autonoma di Bolzano, per gli habitat specificati nell'allegato II che costituisce parte integrante al presente decreto.

Art. 2.

1. I formulari standard «Natura 2000» e le cartografie dei Siti di importanza comunitaria sono depositati e disponibili presso la Direzione per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte di competenza, presso le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. Eventuali integrazioni e/o variazioni agli elenchi riportati in allegato I e II al presente decreto, verranno pubblicate con successivi decreti ministeriali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 marzo 2004

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 2004,
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 69

ALLEGATO I

ELENCO PROVVISORIO DEI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA PER LA REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA IN ITALIA.

Ciascun sito di importanza comunitaria (SIC) è identificato dalle informazioni fornite nel formulario «Natura 2000», comprendenti la mappa corrispondente. Tali informazioni sono trasmesse dalle autorità nazionali competenti conformemente all'art. 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 92/43/CEE, ad eccezione dei tipi di habitat e delle specie elencati all'allegato II al presente decreto.

La tabella riporta le seguenti informazioni:

codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;

denominazione del SIC;

presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritaria a norma dell'art. 1 della direttiva 92/43/CEE (*);

superficie del SIC in ettari o lunghezza in km;

coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

Tutte le informazioni contenute nell'elenco riportato di seguito si basano sui dati presentati, trasmessi e convalidati dall'Italia (IT).

REGIONE PIEMONTE

codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
					LONGITUDINE			LATITUDINE		
IT1110006	Orsiera - Rocciavré		10965		E	7	8	N	45	3
IT1110007	Laghi di Avigliana	*	420		E	7	23	N	45	4
IT1110008	Madonna della Neve sul Monte Lera		62		E	7	28	N	45	10
IT1110010	Gran Bosco di Salbertrand.	*	3712		E	6	55	N	45	3
IT1110013	Monti Pelati e Torre Cives.		145		E	7	44	N	45	24
IT1110021	Laghi di Ivrea	*	1598		E	7	53	N	45	29
IT1110022	Stagno di Oulx		84		E	6	49	N	45	2
IT1110026	Champlas - Colle Sestriere	*	1050		E	6	50	N	44	57
IT1110027	Boscaglie di Tasso di Giaglione (Val Clarea).	*	340		E	6	57	N	45	9
IT1110029	Pian della Mussa (Balme)	*	3554		E	7	9	N	45	17
IT1110030	Oasi xerotermiche della Val di Susa-Orrido di Chianocco	*	1250		E	7	7	N	45	9
IT1110031	Valle Thuras	*	978		E	6	51	N	44	53
IT1110032	Pra - Barant		4120		E	7	3	N	44	45
IT1110033	Stazioni di Myricaria germanica		132		E	7	7	N	44	48
IT1110038	Col Basset (Sestriere).		271		E	6	52	N	44	58
IT1110039	Rocciamelone	*	1966		E	7	5	N	45	10
IT1110040	Oasi xerotermica di Oulx - Auberge	*	1070		E	6	49	N	45	3
IT1110042	Oasi xerotermica di Oulx - Amazas		339		E	6	49	N	45	1
IT1110043	Pendici del Monte Chaberton.	*	329		E	6	46	N	44	57
IT1110044	Bardonecchia - Val Fredda		1686		E	6	48	N	45	5
IT1110045	Bosco di Pian Prà (Rorà)	*	93		E	7	11	N	44	47
IT1110048	Grotta del Pugnetto		19	1	E	7	24	N	45	16
IT1110049	Les Arnaud e Punta Quattro Sorelle.		1328		E	6	39	N	45	4
IT1110052	Oasi xerotermica di Puys - Beaulard	*	468		E	6	44	N	45	2
IT1110053	Valle della Ripa. (Argentera)		327		E	6	54	N	44	53
IT1110055	Arnodera - Colle Montabone	*	112		E	7	3	N	45	7
IT1110057	Serra di Ivrea		4572		E	7	56	N	45	29
IT1110058	Cima Fournier e Lago Nero.		640		E	6	47	N	44	54
IT1110080	Val Troncea	*	10130		E	6	58	N	44	58
IT1110081	Monte Musiné e Laghi di Caselette	*	1524		E	7	28	N	45	7

REGIONE PIEMONTE											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT1120003	Monte Fenera		3348		E	8	20	N	45	42
IT1120006	Val Mastallone	*	1882		E	8	10	N	45	55
IT1120028	Alta Val Sesia	*	7545		E	7	53	N	45	53
IT1130002	Val Sessera	*	10787		E	8	2	N	45	41
IT1140003	Campello Monti		548		E	8	13	N	45	56
IT1140004	Rifugio M.Luisa (Val Formazza)		3146		E	8	25	N	46	26
IT1140006	Greto T.te Toce tra Domodossola e Villadossola	*	746		E	8	16	N	46	3
IT1140007	Boleto - M.te Avigno		390		E	8	21	N	45	47
IT1140016	Alpi Veglia e Devero	*	11734		E	8	13	N	46	18
IT1160016	Stazione di muschi calcarizzanti - Comba Seviana e Comba Barmarossa	*	1,6		E	7	17	N	44	25
IT1160017	Stazione di Linum Narbonense.	*	8,3		E	7	16	N	44	25
IT1160018	Sorgenti del Maira, Bosco di Saretto, Rocca Provenzale		715		E	6	54	N	44	29
IT1160020	Bosco di Bagnasco	*	381		E	8	4	N	44	16
IT1160021	Gruppo del Tenibres	*	5338		E	7	0	N	44	18
IT1160023	Vallone di Orgials - Colle della Lombarda		530		E	7	8	N	44	13
IT1160024	Colle e Lago della Maddalena, Val Puriac.	*	1276		E	6	54	N	44	24
IT1160026	Faggete di Pamparato, Tana del Forno, Grotta delle Turbiglie e Grotte di Bos		2940		E	7	52	N	44	15
IT1160028	Grotta delle Vene		6	4	E	7	45	N	44	9
IT1160030	Stazione di Carex Pauciflora di Chialvetta		5,6		E	7	0	N	44	26
IT1160035	M. Antoroto		863		E	7	55	N	44	11
IT1160037	Grotta di Rio Martino		0,3	2	E	7	8	N	44	41
IT1160040	Stazioni di Euphorbia Valliniana Belli		207		E	7	10	N	44	31
IT1160056	Alpi Marittime	*	32959		E	7	21	N	44	11
IT1160057	Alte Valli Pesio e Tanaro	*	9340		E	7	42	N	44	9
IT1160058	Gruppo del M. Viso e bosco dell'Alevè	*	7230		E	7	6	N	44	38

REGIONE VAL D'AOSTA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT1201000	Parco Nazionale del Gran Paradiso (Val d'Aosta)	*	71124		E	7	19	N	45	32
IT1201010	Ambienti calcarei d'alta quota della Valle di Rhêmes	*	1593		E	7	4	N	45	30
IT1202000	Parco del Mont Avic	*	3522		E	7	35	N	45	40
IT1203010	Zona Umida di Morgex	*	32		E	7	3	N	45	45
IT1203020	Lago di Lolair	*	28		E	7	8	N	45	41
IT1203030	Formazioni Steppiche della Cote De Gargantua	*	19		E	7	17	N	45	43
IT1203040	Stagno di Loson	*	5,1		E	7	33	N	45	46
IT1203050	Lago di Villa	*	27		E	7	41	N	45	41
IT1203060	Stagno di Holay		3		E	7	48	N	45	35
IT1204010	Ambienti Glaciali del Monte Bianco	*	12557		E	6	55	N	45	49
IT1204032	Talweg della Val Ferret	*	120		E	7	1	N	45	50
IT1204220	Ambienti glaciali del Gruppo del Monte Rosa	*	8645		E	7	45	N	45	54
IT1205000	Ambienti d'alta quota delle Combe Thuilette e Sozin	*	356		E	6	57	N	45	40
IT1205020	Ambienti d'alta quota del Colle del Gran San Bernardo	*	750		E	7	8	N	45	51
IT1205030	Pont D'ael	*	184		E	7	13	N	45	41
IT1205034	Castello e miniere abbandonate di Aymavilles		1,6		E	7	15	N	45	42
IT1205050	Ambienti Xerici del Mont Torretta - Bellon		49		E	7	14	N	45	43
IT1205061	Stazione di Astragalus centralpinus di Cogne		36		E	7	18	N	45	38
IT1205064	Vallone del Grauson	*	467		E	7	22	N	45	38
IT1205065	Vallone dell'Urtier	*	1507		E	7	26	N	45	36
IT1205070	Zona Umida di Les Iles di Saint-Marcel	*	36		E	7	25	N	45	44
IT1205081	Ambienti calcarei d'alta quota attorno Al Lago Tsan	*	453		E	7	31	N	45	51
IT1205082	Stagno di Lo Ditor	*	22		E	7	33	N	45	50
IT1205090	Ambienti Xerici di Chameran - Grand Brison - Cly	*	97		E	7	35	N	45	45
IT1205100	Ambienti d'alta quota del Vallone della Legna		1103		E	7	36	N	45	35
IT1205110	Stazione di Peonia Officinalis		33		E	7	47	N	45	38

REGIONE LIGURIA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT1313712	Cima di Piano Cavallo - Bric Cornia	*	4500		E	7	47	N	44	6
IT1314609	Monte Monega - Monte Prearba	*	3670		E	7	48	N	44	1
IT1314610	Monte Saccarello - Monte Frontè	*	3941		E	7	44	N	44	3
IT1314611	Monte Gerbonte		2262		E	7	41	N	44	0
IT1315421	Monte Toraggio - Monte Pietravecchia	*	2639		E	7	40	N	43	58
IT1322122	Croce della Tia - Rio Barchei	*	664		E	8	8	N	44	19
IT1322216	Ronco di Maglio	*	1449		E	8	14	N	44	18
IT1322217	Bric Tana - Bric Mongarda	*	168		E	8	12	N	44	21
IT1322223	Cave Ferecchi	*	37		E	8	12	N	44	22
IT1323014	Monte Spinarda - Rio Nero	*	935		E	8	5	N	44	12
IT1323021	Bric Zerbi	*	711		E	8	6	N	44	16
IT1323112	Monte Carmo - Monte Settepani	*	7575		E	8	11	N	44	13
IT1323115	Lago di Osiglia	*	409		E	8	11	N	44	18
IT1323920	Monte Galero	*	3188		E	8	2	N	44	7

REGIONE LOMBARDIA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT2010001	Lago di Ganna	*	106		E	8	49	N	45	53
IT2010002	Monte Legnone e Chiusarella	*	751		E	8	48	N	45	51
IT2010003	Versante Nord del Campo dei Fiori	*	1312		E	8	45	N	45	52
IT2010004	Grotte del Campo dei Fiori	*	894		E	8	45	N	45	51
IT2010005	Monte Martica		1057		E	8	48	N	45	53
IT2010016	Val Veddasca		4920		E	8	47	N	46	3
IT2020001	Lago di Piano	*	176		E	9	9	N	46	2
IT2020009	Valle del Dosso	*	1594		E	9	14	N	46	12
IT2030001	Grigna Settentrionale	*	1617		E	9	22	N	45	57
IT2030002	Grigna Meridionale	*	2733		E	9	21	N	45	55
IT2030003	Monte Barro	*	649		E	9	22	N	45	50
IT2040001	Val Viera e Cime di Fopel	*	836		E	10	8	N	46	34
IT2040002	Motto di Livigno - Val Saliente	*	1251		E	10	6	N	46	33

REGIONE LOMBARDIA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT2040003	Val Federia	*	1592		E	10	4	N	46	31
IT2040004	Valle Alpisella	*	1045		E	10	13	N	46	33
IT2040005	Valle della Forcola		212		E	10	2	N	46	27
IT2040006	La Vallaccia - Pizzo Filone	*	1982		E	10	10	N	46	29
IT2040007	Passo e Monte di Foscagno		1082		E	10	12	N	46	29
IT2040008	Cime di Plator e Monte delle Scale	*	1572		E	10	18	N	46	30
IT2040009	Valle di Fraele	*	1692		E	10	16	N	46	33
IT2040010	Valle del Braulio - Cresta di Reit	*	3560		E	10	24	N	46	31
IT2040011	Monte Vago - Val di Campo - Val Nera	*	2874		E	10	6	N	46	27
IT2040012	Val Viola Bormina - Ghiacciaio di Cima dei Piazzi		5962		E	10	13	N	46	25
IT2040013	Val Zebrù - Gran Zebrù - Monte Confinale		3726		E	10	30	N	46	28
IT2040014	Valle e Ghiacciaio dei Forni - Val Cedec - Gran Zebrù-Cevedale		6047		E	10	34	N	46	25
IT2040015	Paluaccio di Oga	*	28		E	10	20	N	46	28
IT2040016	Monte di Scerscen - Ghiacciai di Scerscen e Monte Motta	*	9668		E	9	54	N	46	19
IT2040017	Disgrazia - Sissone	*	3010		E	9	45	N	46	17
IT2040018	Val Codera	*	818		E	9	29	N	46	14
IT2040019	Bagni di Masino - Pizzo Badile - Pizzo del Ferro	*	2697		E	9	35	N	46	15
IT2040020	Val di Mello - Piano di Preda Rossa	*	5789		E	9	41	N	46	15
IT2040021	Val di Togno - Pizzo Scalino	*	3150		E	9	55	N	46	14
IT2040022	Lago di Mezzola e Pian di Spagna	*	1595		E	9	25	N	46	10
IT2040023	Valle dei Ratti	*	928		E	9	32	N	46	12
IT2040024	da Monte Belvedere a Vallorda	*	2119		E	10	11	N	46	11
IT2040025	Pian Gembro	*	78		E	10	9	N	46	9
IT2040026	Val Lesina	*	1184		E	9	27	N	46	5
IT2040027	Valle del Bitto di Gerola	*	2458		E	9	31	N	46	5
IT2040028	Valle del Bitto di Albaredo	*	3399		E	9	36	N	46	4
IT2040029	Val Tartano	*	1365		E	9	43	N	46	4
IT2040030	Val Madre	*	1486		E	9	42	N	46	8
IT2040031	Val Cervia	*	1893		E	9	48	N	46	6
IT2040032	Valle del Livrio	*	2108		E	9	51	N	46	7

REGIONE LOMBARDIA

codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT2040033	Val Venina		3299		E	9	53	N	46	3
IT2040034	Valle D'Arigna e Ghiacciaio di Pizzo di Coca	*	3152		E	9	59	N	46	7
IT2040035	Val Bondone - Val Caronella	*	1500		E	10	3	N	46	7
IT2040036	Val Belviso	*	766		E	10	6	N	46	4
IT2040037	Rifugio Falk	*	0,95		E	10	15	N	46	23
IT2040038	Val Fontana	*	4205		E	10	0	N	46	14
IT2040039	Val Zerta	*	1597		E	9	23	N	46	21
IT2040040	Val Bodengo		2555		E	9	17	N	46	15
IT2040041	Piano di Chiavenna	*	3116		E	9	24	N	46	15
IT2060001	Valtorta e Valmoresca	*	1682		E	9	37	N	46	1
IT2060002	Valle di Piazzatorre - Isola di Fondra	*	2515		E	9	42	N	45	58
IT2060003	Alta Val Brembana - Laghi Gemelli	*	4251		E	9	51	N	46	1
IT2060004	Alta Val di Scalve	*	7067		E	10	10	N	46	1
IT2060005	Val Sedornia - Val Zurio - Pizzo della Presolana	*	12977		E	10	1	N	45	57
IT2060006	Boschi del Giovetto di Palline		597		E	10	8	N	45	57
IT2060007	Valle Asinina		1506		E	9	36	N	45	54
IT2060008	Valle Parina	*	2225		E	9	43	N	45	54
IT2060009	Val Nossana - Cima di Grem	*	3369		E	9	51	N	45	54
IT2060011	Canto Alto e Valle del Giongo	*	565		E	9	39	N	45	45
IT2060012	Boschi dell'Astino e dell'Allegrezza	*	41		E	9	37	N	45	42
IT2070001	Torbiere del Tonale		56		E	10	34	N	46	15
IT2070002	Monte Piccolo - Monte Colmo	*	412		E	10	22	N	46	11
IT2070003	Val Rabbia e Val Galinera		943		E	10	24	N	46	9
IT2070004	Monte Marser - Corni di Bos		874		E	10	26	N	46	6
IT2070005	Pizzo Badile - Alta Val Zumella		1629		E	10	24	N	46	0
IT2070006	Pascoli di Crocedomini - Alta Val Caffaro		4603		E	10	25	N	45	55
IT2070007	Vallone del Forcel Rosso		83		E	10	30	N	46	4
IT2070008	Cresta Monte Colombè e Cima Barbignana		22		E	10	24	N	46	3
IT2070009	Versanti dell'Avio		458		E	10	28	N	46	10
IT2070010	Piz Olda - Val Malga		847		E	10	22	N	46	7
IT2070011	Torbiera La Goia		0,2		E	10	20	N	46	6

REGIONE LOMBARDIA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT2070012	Torbiere di Val Braone		68		E	10	23	N	45	58
IT2070013	Ghiacciaio dell'Adamello		2851		E	10	31	N	46	9
IT2070014	Lago di Pile		4		E	10	27	N	46	0
IT2070015	Monte Cas - Cima di Corlor		167		E	10	44	N	45	45
IT2070016	Cima Comer		267		E	10	40	N	45	42
IT2070017	Valli di San Antonio		257		E	10	12	N	46	9
IT2070018	Altopiano di Cariadeghe		525		E	10	21	N	45	35
IT2070019	Sorgente Funtanì	*	46		E	10	29	N	45	39
IT2070021	Valvestino	*	6329		E	10	37	N	45	46
IT2070022	Corno della Marogna	*	3568		E	10	41	N	45	48
IT2070023	Belvedere - Tri Plane	*	26		E	10	22	N	46	3

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3110001	Biotopo Vegetazione Steppica Tartscher Leiten		38		E	10	34	N	46	40
IT3110002	Biotopo Ontaneto di Sluderno	*	105		E	10	34	N	46	39
IT3110004	Biotopo Ontaneto di Cengles	*	41		E	10	38	N	46	37
IT3110005	Biotopo Ontaneto di Oris	*	46		E	10	39	N	46	37
IT3110010	Biotopo Vegetazione Steppica Sonnenberg		176		E	10	57	N	46	38
IT3110011	Val di Fosse nel Parco Naturale Gruppo di Tessa	*	10082		E	10	58	N	46	44
IT3110012	Lacines - Catena del Monteneve nel Parco Naturale Gruppo di Tessa	*	8103		E	11	5	N	46	49
IT3110013	Biotopo Delta del Valsura	*	28		E	11	10	N	46	37
IT3110014	Biotopo Gisser Auen		14		E	11	22	N	46	45
IT3110015	Biotopo Hühnerspiel		144		E	11	29	N	46	56
IT3110016	Biotopo Wiesermoos	*	14		E	12	5	N	47	3
IT3110017	Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina	*	31284		E	12	4	N	46	54
IT3110018	Ontaneti dell'Aurino	*	25		E	11	56	N	46	53
IT3110019	Biotopo Rasner Möser	*	25		E	12	4	N	46	48
IT3110020	Biotopo Monte Covolo - Alpe di Nemes	*	210		E	12	25	N	46	40
IT3110021	V. Campo di Dentro-V. Fiscalina-Praticasella nel Parco Naturale Dolomiti di Sesto	*	4897		E	12	18	N	46	40

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT3110022	Biotopo Ontaneto della Rienza - Dobbiaco	*	18		E	12	13	N	46	43
IT3110023	Picco di Vallandro - Prato Piazza - Lago di Landro nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies	*	5280		E	12	10	N	46	40
IT3110024	Val di Foresta - Val de Ciastlins nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies	*	8393		E	12	2	N	46	41
IT3110025	Alpe di Fanes nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Braies	*	10139		E	11	59	N	46	36
IT3110026	Valle di Funes - Sas De Putia nel Parco Naturale Puez-Odle	*	4269		E	11	47	N	46	38
IT3110027	Gardena - Valle Lunga - Puez nel Parco Naturale Puez-Odle	*	5352		E	11	48	N	46	35
IT3110029	Parco Naturale dello Sciliar	*	6403		E	11	35	N	46	30
IT3110030	Biotopo Torbiera Totes Moos		4,2		E	11	22	N	46	26
IT3110031	Biotopo Torbiera Wölfl	*	10		E	11	24	N	46	25
IT3110032	Biotopo Torbiera Tschingger		3,1		E	11	23	N	46	26
IT3110033	Biotopo Buche di Ghiaccio	*	24		E	11	14	N	46	26
IT3110034	Biotopo Lago di Caldaro	*	238		E	11	15	N	46	22
IT3110035	Biotopo Castelfeder	*	95		E	11	17	N	46	20
IT3110036	Parco Naturale Monte Corno	*	6571		E	11	17	N	46	17
IT3110037	Biotopo Lago di Favogna		10		E	11	11	N	46	16
IT3110038	Ultimo - Solda nel Parco Nazionale dello Stelvio	*	27990		E	10	48	N	46	31
IT3110039	Ortles - Monte Madaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio	*	4189		E	10	31	N	46	31
IT3110040	Alpe di Cavallaccio nel Parco Nazionale dello Stelvio	*	3521		E	10	30	N	46	37
IT3110041	Jaggl	*	702		E	10	33	N	46	47
IT3110042	Prati Aridi Rocciosi di Agumes		0,34		E	10	34	N	46	37
IT3110043	Prati Aridi Rocciosi di Sant'Ottilia		0,12		E	10	37	N	46	36
IT3110044	Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Schlanderser Leiten		25		E	10	47	N	46	37
IT3110045	Biotopo Sonnenberg Vegetazione Steppica Kortscher Leiten		56		E	10	43	N	46	38
IT3110046	Biotopo Palude della Volpe	*	4		E	11	14	N	46	30
IT3110048	Prati dell'Armentara	*	344		E	11	55	N	46	37

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3120001	Alta Val di Rabbi	*	4434		E	10	45	N	46	26
IT3120002	Alta Val La Mare	*	5819		E	10	40	N	46	25
IT3120003	Alta Val del Monte	*	4464		E	10	35	N	46	22
IT3120004	Val Genova	*	13240		E	10	38	N	46	10
IT3120005	Adamello	*	13425		E	10	35	N	46	4
IT3120006	Presanella	*	15925		E	10	42	N	46	14
IT3120007	Monte Sadron	*	3651		E	10	54	N	46	17
IT3120008	Val di Tovel	*	6610		E	10	55	N	46	15
IT3120009	Dolomiti di Brenta	*	22664		E	10	53	N	46	10
IT3120010	Pale di San Martino	*	5328		E	11	51	N	46	14
IT3120011	Val Venegia	*	2237		E	11	48	N	46	18
IT3120012	Cima Bocche - Lusia	*	3058		E	11	45	N	46	19
IT3120013	Foresta di Paneveggio		1252		E	11	44	N	46	17
IT3120014	Lagorai Orientale	*	7698		E	11	44	N	46	14
IT3120015	Tre Cime Monte Bondone	*	223		E	11	2	N	46	0
IT3120016	Corna Piana	*	52		E	10	53	N	45	47
IT3120017	Campobrun	*	426		E	11	7	N	45	42
IT3120018	Scanuppia	*	528		E	11	9	N	45	57
IT3120019	Lago Nero	*	3,1		E	11	18	N	46	17
IT3120020	Palù Longa	*	6,1		E	11	22	N	46	17
IT3120021	Lago delle Buse	*	18		E	11	27	N	46	10
IT3120022	Palù dei Mugheri	*	10		E	11	41	N	46	17
IT3120023	Sorte di Bellamonte	*	11		E	11	40	N	46	18
IT3120024	Zona Umida Valfloriana	*	203		E	11	22	N	46	14
IT3120025	Selva di Ega	*	3,1		E	11	29	N	46	21
IT3120026	Becco della Palua	*	17		E	11	29	N	46	21
IT3120027	Canzenagol	*	3,4		E	11	36	N	46	16
IT3120028	Pra delle Nasse	*	8,1		E	11	47	N	46	15
IT3120029	Sorgente Resenzuola	*	4,3		E	11	39	N	46	0
IT3120030	Fontanazzo	*	54		E	11	36	N	46	0
IT3120031	Masi Carretta	*	3		E	11	37	N	46	6

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3120032	I Mughi	*	21		E	11	36	N	46	5
IT3120033	Palude di Roncegno	*	21		E	11	25	N	46	3
IT3120034	Paludi di Sternigo	*	24		E	11	15	N	46	8
IT3120035	Laghestel di Pinè	*	91		E	11	13	N	46	6
IT3120036	Redebus		10		E	11	19	N	46	8
IT3120037	Le Grave	*	30		E	11	10	N	46	7
IT3120038	Inghiaie		30		E	11	18	N	45	59
IT3120039	Canneto di Levico		9,7		E	11	16	N	46	0
IT3120040	Lago Pudro		13		E	11	13	N	46	4
IT3120041	Lago Costa	*	3,8		E	11	14	N	46	4
IT3120042	Canneti di San Cristoforo	*	9,4		E	11	14	N	46	2
IT3120043	Pizè	*	16		E	11	15	N	46	2
IT3120044	Monte Barco e Monte della Gallina	*	173		E	11	10	N	46	8
IT3120045	Lagabrun	*	4,5		E	11	11	N	46	12
IT3120046	Prati di Monte	*	6		E	11	14	N	46	13
IT3120047	Paluda La Lot	*	6,6		E	11	16	N	46	14
IT3120048	Laghetto di Vedes	*	8,3		E	11	16	N	46	14
IT3120049	Lona - Lases		25		E	11	13	N	46	8
IT3120050	Torbiera delle Viote	*	20		E	11	2	N	46	1
IT3120051	Stagni della Vela - Soprasasso	*	87		E	11	5	N	46	5
IT3120052	Doss Trento		16		E	11	6	N	46	4
IT3120053	Foci dell'Avisio	*	133		E	11	5	N	46	7
IT3120054	La Rupe	*	45		E	11	[illegible]	N	46	11
IT3120055	Lago di Toblino		170		E	10	58	N	46	3
IT3120056	Palù Longia	*	10		E	11	5	N	46	28
IT3120057	Palù Tremole	*	4		E	11	4	N	46	28
IT3120058	Torbiere di Monte Sous	*	97		E	11	3	N	46	29
IT3120059	Palù di Tuenno		5,6		E	11	1	N	46	20
IT3120060	Forra di S. Giustina	*	24		E	11	3	N	46	20
IT3120061	La Rocchetta	*	89		E	11	3	N	46	14
IT3120062	Malga Flavona		215		E	10	56	N	46	14

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3120063	Lago di Tovel		107		E	10	57	N	46	15
IT3120064	Torbiera del Tonale	*	62		E	10	35	N	46	15
IT3120065	Lago D'Idro	*	14		E	10	31	N	45	48
IT3120066	Palù di Boniprati	*	11		E	10	36	N	45	56
IT3120067	Paludi di Malga Clevet	*	103		E	10	32	N	45	55
IT3120068	Fiavè		137		E	10	49	N	45	59
IT3120069	Torbiera Lomasona		26		E	10	51	N	45	58
IT3120070	Pian Degli Uccelli	*	185		E	10	48	N	46	13
IT3120071	Paludi del Dosson	*	122		E	10	50	N	46	15
IT3120072	Paludi di Bocenago	*	14		E	10	50	N	46	15
IT3120073	Paludi di Darè	*	95		E	10	51	N	46	16
IT3120074	Marocche di Dro	*	251		E	10	56	N	45	59
IT3120075	Monte Brione	*	66		E	10	52	N	45	53
IT3120076	Lago D'Ampola		24		E	10	39	N	45	52
IT3120077	Palù di Borghetto		7,9		E	10	55	N	45	41
IT3120078	Torbiera Echen		8,3		E	11	11	N	45	54
IT3120079	Lago di Loppio	*	113		E	10	55	N	45	51
IT3120080	Laghetti di Marco	*	36		E	11	0	N	45	51
IT3120081	Pra dall'Albi - Cei		117		E	11	1	N	45	57
IT3120082	Taio di Nomi		5,3		E	11	4	N	45	55
IT3120083	Muga Bianca	*	111		E	11	9	N	45	50
IT3120084	Roncon		2,9		E	11	37	N	46	24
IT3120085	Il Laghetto	*	6,7		E	11	23	N	46	0
IT3120086	Servis		324		E	11	4	N	45	56
IT3120087	Laghi e abisso di Lamar		25		E	11	3	N	46	7
IT3120088	Palù di Monte Rovere		16		E	11	17	N	45	57
IT3120089	Montepiano - Palù di Fornace		33		E	11	11	N	46	7
IT3120090	Monte Calvo		1,2		E	11	15	N	46	6
IT3120091	Alberè di Tenna		6,8		E	11	15	N	46	1
IT3120092	Passo del Broccon	*	345		E	11	40	N	46	7
IT3120093	Crinale Pichea - Rocchetta	*	1009		E	10	46	N	45	54

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3120094	Alpe di Storo e Bondone	*	759		E	10	36	N	45	48
IT3120095	Bocca D'Ardole - Corno della Paura	*	178		E	10	56	N	45	46
IT3120096	Bocca di Caset	*	50		E	10	41	N	45	51
IT3120097	Catena di Lagorai	*	2855		E	11	32	N	46	13
IT3120098	Monti Lessini Nord	*	792		E	11	5	N	45	42
IT3120099	Piccole Dolomiti	*	1229		E	11	7	N	45	44
IT3120100	Pasubio	*	1836		E	11	10	N	45	48
IT3120101	Condino	*	72		E	10	36	N	45	53
IT3120102	Lago di Santa Colomba		6		E	11	10	N	46	7
IT3120103	Monte Baldo di Brentonico	*	2061		E	10	54	N	45	48
IT3120104	Monte Baldo - Cima Valdritta	*	456		E	10	51	N	45	44
IT3120105	Burrone di Ravina	*	527		E	11	4	N	46	2
IT3120106	Nodo del Latemar	*	1862		E	11	35	N	46	22
IT3120107	Val Cadino	*	1110		E	11	24	N	46	13
IT3120108	Val San Nicolò	*	715		E	11	46	N	46	25
IT3120109	Valle Flanginech		81		E	10	47	N	46	9
IT3120110	Terlago	*	109		E	11	3	N	46	5
IT3120111	Manzano	*	100		E	10	57	N	45	52
IT3120112	Arnago	*	157		E	10	54	N	46	22
IT3120113	Molina - Castello		49		E	11	26	N	46	16
IT3120114	Monte Zugna	*	1696		E	11	2	N	45	50
IT3120115	Monte Brento	*	254		E	10	54	N	45	59
IT3120116	Monte Malachin	*	160		E	11	7	N	46	16
IT3120117	Ontaneta di Croviana	*	23		E	10	54	N	46	20
IT3120118	Lago (Val di Fiemme)	*	12		E	11	31	N	46	17
IT3120119	Val Duron	*	761		E	11	40	N	46	29
IT3120120	Bassa Valle del Chiese	*	20		E	10	33	N	45	49
IT3120121	Carbonare		12		E	11	13	N	45	56
IT3120122	Gocciadoro		19		E	11	8	N	46	3
IT3120123	Assizzi - Vignola		88		E	11	15	N	46	3
IT3120124	Torcegno		50		E	11	26	N	46	4

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT3120125	Zaccon	*	371		E	11	25	N	46	2
IT3120126	Val Noana	*	730		E	11	51	N	46	7
IT3120127	Monti Tremalzo e Tombea	*	5537		E	10	38	N	45	50
IT3120128	Alta Val Stava	*	1775		E	11	32	N	46	18
IT3120129	Ghiacciaio Marmolada		463		E	11	51	N	46	26
IT3120130	Il Colo		0,29	1	E	11	36	N	46	5
IT3120131	Grotta Uvada		1,2	1	E	11	39	N	46	6
IT3120132	Grotta di Ernesto		1,1	1	E	11	39	N	45	58
IT3120133	Grotta di Collalto		0,6	5	E	10	53	N	46	5
IT3120134	Grotta del Calgeron		0,92	5	E	11	37	N	46	0
IT3120135	Grotta della Bigonda		1,2	22	E	11	35	N	46	1
IT3120136	Bus della Spia		0,66	1	E	11	1	N	46	13
IT3120137	Bus del Diaol		1	1	E	10	54	N	45	56
IT3120138	Grotta Cesare Battisti		0,45	2	E	11	2	N	46	8
IT3120139	Grotta di Costalta		0,54	1	E	11	22	N	45	59
IT3120140	Grotta del Vallon		0,3	1	E	10	51	N	46	8
IT3120141	Grotta della Lovara		0,95	1	E	11	3	N	46	13
IT3120142	Val Campelle	*	1136		E	11	31	N	46	8
IT3120143	Valle del Vanoi		3247		E	11	38	N	46	11
IT3120144	Valle del Verdes	*	2186		E	11	10	N	46	20
IT3120145	Monte Remà	*	237		E	10	31	N	45	56
IT3120146	Laghetto delle Regole	*	21		E	11	6	N	46	28
IT3120147	Monti Lessini Ovest	*	1028		E	10	56	N	45	41
IT3120149	Monte Ghello	*	147		E	11	3	N	45	54
IT3120150	Talpina - Brentonico	*	245		E	10	59	N	45	49
IT3120152	Tione - Villa Rendena	*	185		E	10	42	N	46	2
IT3120154	Le Sole	*	10		E	10	41	N	46	1
IT3120156	Adige	*	14		E	11	0	N	45	52

REGIONE VENETO											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT3210002	Monti Lessini Cascate di Molina	*	233		E	10	54	N	45	36
IT3210004	Monte Luppia e Punta San Vigilio	*	1037		E	10	41	N	45	35
IT3210006	Monti Lessini: Ponte di Veja, Vaio della Marciora		171		E	10	57	N	45	37
IT3210007	Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda	*	676		E	10	43	N	45	35
IT3210021	Monte Pastello	*	1750		E	10	51	N	45	34
IT3210039	Monte Baldo Ovest	*	6510		E	10	49	N	45	44
IT3210040	Monti Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine	*	13872		E	11	11	N	45	45
IT3210041	Monte Baldo Est	*	2762		E	10	51	N	45	37
IT3220002	Granezza		1303		E	11	32	N	45	49
IT3220007	Canale del Brenta: Valgadena, Calà del Sasso	*	1570		E	11	38	N	45	52
IT3220036	Altopiano dei Sette Comuni	*	14988		E	11	26	N	45	56
IT3230003	Gruppo del Sella	*	449		E	11	50	N	46	30
IT3230005	Gruppo Marmolada	*	1382		E	11	52	N	46	25
IT3230006	Val Visdende - Monte Peralba - Quaternà	*	14166		E	12	34	N	46	37
IT3230017	Monte Pelmo - Mondeval - Formin	*	11065		E	12	8	N	46	26
IT3230019	Lago di Misurina		75		E	12	15	N	46	34
IT3230022	Massiccio del Grappa	*	22473		E	11	48	N	45	53
IT3230025	Gruppo del Visentin: M. Faverghera - M. Cor	*	1562		E	12	18	N	46	3
IT3230026	Passo di San Boldo	*	38		E	12	10	N	46	0
IT3230027	Monte Dolada: Versante S.E.	*	659		E	12	20	N	46	11
IT3230031	Val Tovanella - Bosconero	*	8845		E	12	16	N	46	20
IT3230032	Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane	*	537		E	11	58	N	46	1
IT3230035	Valli del Cismon - Vanoi: Monte Coppolo	*	2845		E	11	43	N	46	4
IT3230042	Torbiera di Lipoi	*	65		E	11	57	N	46	2
IT3230043	Pale di San Martino: Focobon, Pape-San Lucano, Agner-Croda Granda	*	10909		E	11	53	N	46	17
IT3230044	Fontane di Nogarè		212		E	12	14	N	46	9
IT3230045	Torbiera di Antole	*	25		E	12	10	N	46	8
IT3230047	Lago di Santa Croce	*	788		E	12	20	N	46	6
IT3230060	Torbiere di Danta	*	197		E	12	29	N	46	33
IT3230063	Torbiere di Lac Torond	*	38		E	11	59	N	46	14

REGIONE VENETO											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT3230067	Aree palustri di Melere - Montegal e boschi di Col d'Ongia	*	111		E	12	12	N	46	2
IT3230068	Valpiana - Val Morel (Aree palustri)		126		E	12	13	N	46	4
IT3230071	Dolomiti di Ampezzo	*	11362		E	12	4	N	46	35
IT3230077	Foresta del Cansiglio	*	5060		E	12	24	N	46	4
IT3230078	Gruppo del Popera - Dolomiti di Auronzo e di Val Comelico	*	8924		E	12	21	N	46	36
IT3230080	Val Talagona - Gruppo Monte Cridola - Monte Duranno	*	12252		E	12	25	N	46	22
IT3230081	Gruppi Antelao - Marmarole - Sorapis	*	17069		E	12	16	N	46	30
IT3230083	Dolomiti Feltrine e Bellunesi	*	31383		E	12	1	N	46	10
IT3230084	Civetta - Cime di San Sebastiano	*	6597		E	12	2	N	46	21
IT3230085	Comelico - Bosco della Digola - Brentoni - Tudaio	*	12085		E	12	35	N	46	31
IT3240003	Monte Cesen	*	3697		E	12	0	N	45	57

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA											
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE						
IT3310001	Dolomiti Friulane	*	36698		E	12	32	N	46	19
IT3310002	Val Colver di Jof	*	393		E	12	40	N	46	12
IT3310003	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	*	875		E	12	52	N	46	14
IT3310004	Forra del Torrente Cellina	*	286		E	12	36	N	46	11
IT3310006	Foresta del Cansiglio	*	2713		E	12	26	N	46	3
IT3320001	Gruppo del Monte Coglians	*	5398		E	12	48	N	46	37
IT3320002	Monti Dimon e Paularo	*	702		E	13	4	N	46	33
IT3320003	Creta di Aip e Sella di Lanza	*	3926		E	13	[illegible]	N	46	33
IT3320004	Monte Auernig e Monte Corona	*	467		E	13	20	N	46	33
IT3320005	Valloni di Rio Bianco e di Malborghetto	*	4670		E	13	24	N	46	32
IT3320006	Conca di Fusine	*	3582		E	13	39	N	46	28
IT3320007	Monti Bivera e Clapsavon	*	1826		E	12	37	N	46	26
IT3320008	Col Gentile	*	1033		E	12	48	N	46	27
IT3320009	Zuc Dal Bor	*	701		E	13	14	N	46	27
IT3320010	Jof di Montasio e Jof Fuart	*	7993		E	13	29	N	46	25
IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	*	2394		E	12	51	N	46	21

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT3320012	Prealpi Giulie Settentrionali	*	9570		E	13	13	N	46	21
IT3320013	Lago Minisini e Rivoli Bianchi	*	396		E	13	8	N	46	18
IT3320014	Torrente Lerada	*	362		E	13	23	N	46	12
IT3320015	Valle del Medio Tagliamento	*	3579		E	13	2	N	46	14
IT3320016	Forra del Cornappo	*	295		E	13	17	N	46	14
IT3320017	Rio Bianco di Taipana e Gran Monte	*	1723		E	13	20	N	46	16
IT3320018	Forra del Pradolino e Monte Mia	*	1013		E	13	27	N	46	12
IT3320019	Monte Matajur	*	208		E	13	33	N	46	11

REGIONE LAZIO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT6020002	Lago Secco e Agro Nero	*	135		E	13	19	N	42	42
IT6020025	Monti della Laga (Area Sommitale)	*	2424		E	13	22	N	42	38
IT6050017	Pendici di Colle Nero	*	132		E	13	51	N	41	43
IT6050018	Cime del Massiccio della Meta	*	2541		E	13	57	N	41	39
IT6050020	Val Canneto	*	990		E	13	54	N	41	41

REGIONE ABRUZZO										
codice del SIC	DENOMINAZIONE DEL SITO	*	SUPERFICIE SIC (ha)	LUNGHEZZA SIC (km)	COORDINATE GEOGRAFICHE					
IT7110099	Gole del Sagittario	*	1349		E	13	48	N	41	57
IT7110100	Monte Genzana	*	5805		E	13	54	N	41	57
IT7110101	Lago di Scanno ed Emissari		103		E	13	51	N	41	55
IT7110202	Gran Sasso	*	33995		E	13	37	N	42	26
IT7110204	Maiella Sud Ovest	*	6276		E	14	0	N	41	57
IT7110205	Parco Nazionale d'Abruzzo	*	58880		E	13	41	N	41	51
IT7120201	Monti della Laga e Lago di Campotosto	*	15816		E	13	25	N	42	40
IT7140043	Monti Pizi - Monte Secine	*	4195		E	14	10	N	41	54
IT7140203	Maiella	*	36119		E	14	7	N	42	5[illegible]

Elenco dei tipi di habitat e delle specie per i quali la Commissione non può concludere che la rete sia completa in Italia (Alpi).

Tipo di habitat considerato dalla rete in modo insufficiente	
3230	Boscaglie di *Pinus mugo* e di *Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendron hirsuti)*
7140	Torbiere di transizione e instabili

04A07162

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

CIRCOLARE 13 luglio 2004.

Circolare interpretativa in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, con particolare riferimento all'allegato I.

Alle Autorità Competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale

Alla luce dei chiarimenti forniti dalla D.G. ambiente della Commissione europea, attraverso pareri relativi alle più frequenti domande (FAQ) inerenti l'applicazione della direttiva 96/61/CE, e degli approfondimenti svolti congiuntamente alle amministrazioni Regionali presso tavoli tecnici coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si ritiene di dover fornire alcuni elementi di interpretazione dell'allegato I al decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, anche in riscontro a quesiti pervenuti in merito dalle autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale.

Definizione del concetto di capacità produttiva.

In generale le soglie che determinano il campo di applicazione del decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 sono espresse in termini di capacità produttiva.

Solo nei casi in cui l'impatto sull'ambiente di una categoria di attività non possa essere, ancorché grossolanamente, stimato in base alla capacità produttiva, a causa della variabilità dei processi impiegati nella categoria di attività stessa, o nei casi in cui la discontinuità stagionale sia intrinseca alla produzione, non sono fornite soglie (ad es. impianti chimici) o sono individuate soglie relative a livelli produttivi medi, piuttosto che a reali capacità produttive (ad es. alimenti vegetali e latte).

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, peraltro, non specificano la definizione di capacità produttiva.

A riguardo, per capacità produttiva si deve intendere la capacità relazionabile al massimo inquinamento potenziale dell'impianto.

In tutti i casi in cui l'attività è caratterizzata da discontinuità nella produzione o nei processi, da sequenzialità dei processi, da più linee produttive di diversa capacità non utilizzate continuativamente in contemporaneità e da pluralità di prodotti, si considerino valide le assunzioni seguenti:

per il periodo di utilizzo: si assuma in generale che gli impianti possano essere eserciti continuativamente per 24 ore al giorno. Pertanto, la capacità produttiva sarà calcolata moltiplicando la potenzialità di progetto oraria per 24 ore. Tale definizione generale non si applica nei casi in cui gli impianti non possano per limiti tecnologici essere condotti in tal modo, o nei casi in cui sia definito un limite legale alla capacità potenziale dell'impianto e:

l'operatore dimostri che l'impianto non supera mai i limiti fissati, provvedendo a monitorare e trasmettere i dati relativi all'autorità competente (almeno una volta l'anno);

l'autorità competente effettui verifiche periodiche del non superamento dei limiti;

per il carattere di discontinuità dei processi: si considera il ciclo cui corrisponde la maggiore produzione su base giornaliera tenuto conto congiuntamente della produzione per ciclo e del tempo per ciclo;

per la pluralità di linee: si considera la contemporaneità di utilizzo di tutte le linee e le apparecchiature installate, posto che non sussistano vincoli tecnologici che impediscano la conduzione dell'impianto in tal modo;

per la capacità specifica: si considera il funzionamento dell'apparecchiatura ovvero della linea ai dati di targa;

per la pluralità di prodotti: si considera la lavorazione del prodotto che determina il maggior contributo al raggiungimento della soglia, ferme restando le assunzioni di cui alle voci precedenti;

per la sequenzialità: per le produzioni che prevedano solo fasi in serie si considera il dato di potenzialità in uscita dell'ultimo stadio del processo.

Definizione del concetto di «attività connessa».

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di attività accessoria tecnicamente connessa.

A riguardo, con particolare riferimento all'art. 2, comma 3, del decreto n. 372/1999 per attività accessoria, tecnicamente connessa ad una attività principale rientrante in una delle categorie di cui all'allegato I del decreto legislativo n. 372/1999, si intende una attività:

a) svolta dallo stesso gestore;

b) svolta nello stesso sito dell'attività principale o in un sito contiguo e direttamente connesso al sito dell'attività principale per mezzo di infrastrutture tecnologiche funzionali alla conduzione dell'attività principale;

c) le cui modalità di svolgimento hanno qualche implicazione tecnica con le modalità di svolgimento dell'attività principale.

Definizione di sito.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di sito di ubicazione dell'impianto.

A riguardo, si faccia riferimento alla normativa ambientale vigente, in particolare alla definizione indicata all'art. 2, punto *t)* del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 761/2001 del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che definisce sito: «tutto il terreno, in una zona geografica precisa, sotto il controllo gestionale di un'organizzazione che comprende attività, prodotti e servizi. Esso include qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali».

Definizione di impianti di combustione.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di impianti di combustione.

A riguardo, con particolare riferimento al punto 1.1 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, per la definizione di impianti di combustione si faccia riferimento alla definizione indicata all'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 8 maggio 1989: «qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto».

Definizione di impianti di arrostimento.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di impianti di arrostimento.

A riguardo, con particolare riferimento al punto 2.1 dell'allegato I al decreto 372/99, si intenda per arrostimento il processo di torrefazione del minerale metallico in presenza di aria, che implichi una modifica chimica del minerale metallico stesso.

Definizione della «capacità di colata continua» per impianti di produzione di ghisa e acciaio.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 2.2 dell'allegato I, non specificano se la soglia alla capacità di colata continua di 2,5 tonnellate all'ora, sia da intendersi istantanea o mediata.

A riguardo, si faccia riferimento ai valori di targa dell'impianto di produzione di ghisa ovvero acciaio e, pertanto, si considerino mediate eventuali discontinuità di produzione non intrinseche al processo produttivo.

Calcolo del volume delle vasche di trattamento mediante processi elettrolitici o chimici.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 2.6 dell'allegato I, non forniscono indicazioni specifiche in merito all'individuazione di quali vasche siano da intendere di trattamento «di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici».

A riguardo, si faccia riferimento al volume totale delle vasche usate per le fasi di processo che riguardano alterazioni della superficie come risultato di un processo elettrolitico o chimico. Sono pertanto da escludersi vasche per lavaggio, ultrasuoni, graniglIatura, water blasting.

Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici di base.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I, non specificano la definizione di prodotto di base.

A riguardo, si intenda per prodotto chimico di base un prodotto che possa essere impiegato in ulteriori processi destinati alla fabbricazione di altri prodotti, intermedi o finali.

Non è, pertanto, compresa la fabbricazione di manufatti mediante reazione chimica, ove i processi di reazione chimica e di realizzazione del manufatto non siano separabili, come nel caso di prodotti in poliuretano espanso termoindurente.

Si precisa, inoltre, che gli elenchi di classi di prodotti chimici riportati ai punti 4.1 e 4.2 dell'allegato I al decreto n. 372/1999 devono considerarsi esaustivi.

Definizione della «densità di colata per forno».

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 3.5 dell'allegato I, contengono le parole «densità di colata per forno» - che risultano di ambigua interpretazione. Va chiarito che per «densità di colata per forno» per impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici, si intende «densità di carica del forno».

Attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 5.1 dell'allegato I, non specificano chiaramente se e come l'attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB ricada nel campo di applicazione dell'IPPC.

A riguardo, l'attività di decontaminazione di apparecchi contenenti PCB si considera compresa tra le attività menzionate al punto 5.1 dell'allegato I, se la quantità di apparecchi trattati eccede la soglia prevista di 10 tonnellate al giorno.

Definizione della capacità di incenerimento per impianti di incenerimento o coincenerimento di rifiuti.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento ai punti 5.1 e 5.3 dell'allegato I, non specificano la definizione di capacità di incenerimento.

A riguardo, si faccia riferimento alla capacità nominale di progetto come definita all'art. 2, comma 1, lettera *g)* del decreto ministeriale n. 124/2000 e all'art. 2, comma 1, lettera *b* del decreto ministeriale n. 503/1997: «la somma delle capacità di incenerimento dei forni che compongono l'impianto, quali previste dal costruttore e confermate dal gestore, espressa in quantità di rifiuti che può essere incenerita in un'ora, riferita al potere calorifico medio dei rifiuti stessi».

Definizione di «capacità produttiva» per gli impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 6.2 dell'allegato I, forniscono il limite di 10 tonnellate/giorno per gli impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione o la tintura di fibre o di tessili).

Il settore della nobilitazione tessile è caratterizzato, per la tipologia di mercato al quale fa riferimento, da richieste estremamente diversificate, stagionali e variabili anche in intervalli di tempo ristretti. A riguardo si intenda il limite di 10 tonnellate/giorno come:

riferito all'effettivo quantitativo di merce sottoposta al ciclo di nobilitazione in uscita dal sito produttivo;

calcolato sui giorni effettivamente lavorati in un anno, considerando la quantità media prodotta su di una base temporale di tre anni.

Per i comparti che si basano sulla quantificazione dei metri/anno di produzione, la quantificazione dei kg prodotti dovrà prendere in considerazione il peso unitario medio della merce trattata (grammatura del tessuto, espressa in gr/mt lineare).

Definizione di «prodotto finito».

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non specificano la definizione di prodotto finito.

A riguardo, con particolare riferimento al punto 6.3 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, si intende per prodotto finito il cuoio idoneo per preparare i beni di consumo, anche se non tinto o rivestito.

Definizione della capacità di produzione di prodotti finiti per la fabbricazione di prodotti alimentari.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999 non fornisce indicazioni specifiche sulla soglia di capacità produttiva relativamente al caso della fabbricazione di prodotti alimentari a base vegetale con quantità anche piccole di componente di origine animale.

A riguardo, si faccia prevalere la soglia inferiore e pertanto, con particolare riferimento al punto 6.4 *b* dell'allegato I al decreto n. 372/1999, si faccia riferimento alla soglia di 75 tonnellate al giorno.

Produzione di cartone ondulato per imballaggi.

La direttiva 96/61/CE e il decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, con particolare riferimento al punto 6.1 *b* non specificano se l'attività di fabbricazione di carta e cartone ricopra anche la produzione di cartone ondulato per imballaggi.

A riguardo, l'attività di produzione di cartone ondulato per imballaggi non si considera inclusa nel punto 6.1 dell'allegato I al decreto n. 372/1999, in quanto tale attività consiste nella lavorazione di carta o cartone prodotti altrove e non nella fabbricazione del prodotto.

Roma, 13 luglio 2004

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

04A07312

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo relativo agli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali individuate dalla Conferenza unificata.

In data 29 aprile 2004 è stato sancito dalla Conferenza unificata l'accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM relativo agli standard minimi delle competenze tecnico professionali delle trentasette figure professionali individuate nell'allegato *A* dell'accordo sancito in Conferenza unificata il 1° agosto 2002, sulla programmazione dei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) anni 2002-2003 (repertorio atti n. 725/CU del 29 aprile 2004).

L'accordo è consultabile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it/Conferenze

04A07313

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 14 luglio 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2381
Yen giapponese	134,80
Corona danese	7,4355
Lira Sterlina	0,66620
Corona svedese	9,2120
Franco svizzero	1,5248
Corona islandese	88,09
Corona norvegese	8,5180
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,58190
Corona ceca	31,501
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	249,93
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6624
Lira maltese	0,4263
Zloty polacco	4,4700
Leu romeno	41016
Tallero sloveno	239,8500
Corona slovacca	40,003
Lira turca	1774400
Dollaro australiano	1,7069
Dollaro canadese	1,6348
Dollaro di Hong Kong	9,6597
Dollaro neozelandese	1,8902
Dollaro di Singapore	2,1070
Won sudcoreano	1427,47
Rand sudafricano	7,5628

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A07414

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «AT III Kedrion»

Estratto decreto n. 242 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale AT III KEDRION, nelle forme e confezioni: «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale, «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 20 ml + set infusionale «2000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in loc. Ai Conti - 55020 Castelvecchio Pascoli, Barga (Lucca) Italia, codice fiscale 01779530466.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione al sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «500 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 10 ml + set infusionale;

A.I.C. n. 029378015 (in base 10), 0WKGZ (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione.

classe: A (per uso ospedaliero H);

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 88,20. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 194,03.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a. - 55027 Bolognana, Gallicano (Lucca).

Composizione: 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente:

principio attivo: antitrombina da plasma umano 500 UI/flacone;

eccipienti: sodio fosfato monobasico 24 mg, sodio cloruro 55 mg; glicina 75 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 10 ml.

Confezione: «1000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 20 ml + set infusionale.

A.I.C. n. 029378027 (in base 10) 0W0KHC (in base 32);

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

classe: A (per uso ospedaliero H);

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 173,39. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 381,46.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a. - 55027 Bolognana, Gallicano (Lucca).

Composizione: 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente:

principio attivo: antitrombina da plasma umano 1000 UI/flacone.

eccipienti: sodio fosfato monobasico 46 mg, sodio cloruro 110 mg, glicina 150 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 20 ml.

Confezione: «2000 UI polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + flacone solvente 40 ml + set infusionale:

A.I.C. n. 029378039 (in base 10), 0W0KHR (in base 32);

forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione per infusione;

classe: A (per uso ospedaliero H).

prezzo: prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 331,61. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 729,55.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Kedrion S.p.a. - 55027 Bolognana, Gallicano (Lucca).

Composizione: 1 flacone di polvere + 1 flacone solvente:

principio attivo: antitrombina da plasma umano 2000 UI/flacone;

eccipienti: sodio fosfato monobasico 96 mg, sodio cloruro 220 mg, glicina 300 mg;

solvente: acqua per preparazioni iniettabili 40 ml.

Indicazioni terapeutiche: AT III Kedrion è indicata in pazienti con deficit congenito di antitrombina:

c) per la profilassi della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo in situazioni di rischio clinico (specialmente in caso di interventi chirurgici o durante il periodo del parto), in associazione con eparina quando indicato;

d) per la prevenzione della progressione della trombosi venosa profonda e del tromboembolismo associazione ad eparina, quando indicato;

in pazienti con deficit acquisito di antitrombina:

a) coagulazione intravascolare disseminata (DIC) associata a: sepsi severa, politrauma, ustioni, gravidanza;

b) altra coagulopatia acuta da consumo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07309

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluorouracile Mayne»

Estratto decreto n. 244 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale FLUOROURACILE MAYNE anche nella forma e confezione: «20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso «5 flaconi (onco-tain) da 20 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Mayne Pharma (Italia) S.r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via Fiorelli,12, cap 80121, Italia - codice fiscale 07129970633.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg/ml soluzione iniettabile «5 flaconi oncotain da 1 g/20 ml;

A.I.C. n. 034316087 (in base 10), 10R7TR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile per uso endovenoso.

classe: «A uso ospedaliero H»;

prezzo; prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale (ex factory, IVA esclusa): € 12,72. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 20,99;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Mayne Pharma PTY LTD - Lexia Place Mulgrave, Victoria - 3170 Australia - (produzione, confezionamento e controlli); Mayne Pharma PLC, Queensway Royal Leaminoton S.p.a. — Warwickshire - CV31 3RW Regno Unito (rilascio dei lotti).

Composizione: 1 flacone da 20 ml:

principio attivo: fluorouracile 1 g.

eccipienti: idrossido di sodio 278,8 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 20 ml; sodio idrossido 5N e acido cloridrico 1N quanto basta a ph compreso tra 8,5 e 9,1.

Indicazioni terapeutiche: il «Fluorouracile Mayne» è indicato per il trattamento palliativo del carcinoma della mammella, del colon, del retto, dello stomaco e del pancreas in pazienti selezionati attentamente e considerati intrattabili chirurgicamente o con altri mezzi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07308

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram»

Estratto decreto n. 245 del 13 maggio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico CITALOPRAM, nelle forme e confezioni: «20 mg compresse rivestite con film», 14 compresse, «20 mg compresse rivestite con film», 28 compresse, «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: L. Molteni e C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in frazione Granatieri-Scandicci - Firenze, strada statale 67 - Tosco Romagnola, cap 50018, Italia, codice fiscale 01286700487.

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse:

A.I.C. n. 035976012/G (in base 10) 29WUD (in base 32);

classe: A;

prezzo: € 9,89;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione media (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Rivopharm Pharmaceutical Laboratories stabilimento sito in 6928 Manno (Svizzera); (L. Molteni & C. dei f.lli Alitti Società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, frazione Granatieri.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg;

eccipienti: amido di mais 44,225 mg; lattosio monoidrato 23,1 mg; croscarmellosa sodica 3,125 mg; crospovidone 6,25 mg; magnesio stearato 0,87 mg; cellulosa microcristallina 19,95 mg; ipromellosa tipo E 51,4 mg; macrogol 400 0,2 mg; titanio biossido (E 171) 0,4 mg; glicerolo 2,5 mg.

Confezione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse:

A.I.C. n. 035976024/G (in base 10), 129WUS (in base 32);

classe: A;

prezzo: € 18,98;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica; compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Rivopharm Pharmaceutical Laboratories stabilimento sito in 6926 Manno (Svizzera), (L. Molteni & C. dei f.lli Alitti Società dl esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, frazione Granatieri.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 24,98 mg;

eccipienti: amido di mais 44,225 mg; lattosio monoidrato 23,1 mg; croscarmellosa sodica 3,125 mg; crospovidone 6,25 mg; magnesio stearato 0,87 mg; cellulosa microcristallina 19,95 mg; ipromellosa tipo E 51,4 mg; macrogol 400 0,2 mg; titanio biossido (E 171) 0,4 mg; glicerolo 2,5 mg.

Confezione: «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse:

A.I.C. n. 035976036/G (in base 10), 129WV4 (in base 32);

classe: A;

prezzo: € 18,71;

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Rivopharm Pharmaceutical Laboratories stabilimento sito in 6928 Manno (Svizzera), (L. Molteni & C dei f.lli Alitti società di esercizio S.p.a. stabilimento sito in Scandicci - Firenze (Italia), strada statale 67, frazione Granatieri.

Composizione: 1 compressa rivestita con film:

principio attivo: citalopram bromidrato 49,96 mg;

eccipienti: amido di mais 88,45 mg; lattosio monoidrato 46,2 mg; croscarmellosa sodica 6,25 mg; crospovidone 12,5 mg; magnesio stearato 1,74 mg; cellulosa microcristallina 39,9 mg; ipromellosa tipo E 5 2,8 mg; macrogol 400 0,4 mg; titanio biossido (E 171) 0,8 mg; glicerolo 5 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive endogene e prevenzione delle ricadute e delle ricorrenze. Disturbi d'ansia con crisi di panico, con o senza agorafobia.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07310

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citalopram Merck Generics»

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 977 del 13 maggio 2004

Medicinale: CITALOPRAM MERCK GENERICS.

Titolare A.I.C.: Merck Generics Italia S.p.a., via Aquileia 35 - 20092 Cinisello Balsamo (Milano).

Confezioni autorizzate, n. A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993. Delibera CIPE 1º febbraio 2001:

28 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC ;

A.I.C. n. 036046047/MG (in base 10), 12D16Z (in base 32);

classe A;

prezzo ex factory IVA esclusa: 11,50 euro;

prezzo al pubblico IVA inclusa: 18,98 euro.

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

12 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046011/MG (in base 10), 12D15V (in base 32);

14 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046023/MG (in base 10), 12D167 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046035/MG (in base 10), 12D16M (in base 32);

30 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046050/MG (in base 10), 12D172 (in base 32);

49 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046062/MG (in base 10), 12D17G (in base 32);

50 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046074/MG (in base 10), 12D17U (in base 32);

56 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046086/MG (in base 10), 12D186 (in base 32);

60 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046098/MG (in base 10), 12D18L (in base 32);

98 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046100/MG (in base 10), 12D18N (in base 32);

100 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046112/MG (in base 10), 12D190 (in base 32;

500 compresse rivestite con film in blister da 20 mg in blister PVC/PVDC - A.I.C. n. 036046124/MG (in base 10), 12D19D (in base 32);

12 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046136/MG (in base 10), 12D19S (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046148/MG (in base 10), 12D1B4 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046151/MG (in base 10), 12D1B7 (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046163/MG (in base 10), 12D1BM (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046175/MG (in base 10), 12D1BZ (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046187/MG (in base 10), 12D1CC (in base 32);

250 compresse rivestite con film in flacone HDPE con tappo PP da 20 mg - A.I.C. n. 036046199/MG (in base 10), 12D1CR (in base 32);

12 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046201/MG (in base 10), 12D1CT (in base 32);

14 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046213/MG (in base 10), 12D1D5 (in base 32);

20 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046225/MG (in base 10), 12D1DK (in base 32);

28 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046237/MG (in base 10), 12D1DX (in base 32);

50 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046249/MG (in base 10), 12D1F9 (in base 32);

100 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046252/MG (in base 10), 12D1FD (in base 32);

250 compresse rivestite con film in flacone PP con tappo PE da 20 mg - A.I.C. n. 036046264/MG (in base 10), 12D1FS (in base 32);

28 compresse rivestite con film in blister PVC/PVDC - calendario Pack size da 20 mg - A.I.C. n. 036046276/MG (in base 10), 12D1G4 (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: 1 compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: citalopram bromidrato equivalente a 20 mg di citalopram;

eccipienti per il nucleo della compressa: lattosio monoidrato, amido di mais, cellulosa microcristallina, povidone, crospovidone, magnesio stearato.

eccipienti per il rivestimento della compressa: titanio diossido (171), lattosio monoidrato, macrogol 4000, ipromellosa (E464).

Produzione: Alphapharm Pty Ltd - Cnr Antimoni & Garnet Sts., Carole Park Queensland - 4300 Australia.

Confezionamento controllo e rilascio dei lotti: Mc Dermott Laboratoires Ltd - Trading as gerard Laboratoires, 35/36 Baldoyle Industrial Estate - Dublin 13 - Republic of Ireland.

Classificazione al fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutche: trattamento di episodi depressivi maggiori.

Trattamento di crisi di panico con o senza agorafobia

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antirobe».

Estratto provvvedimento n. 118 del 18 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario ANTIROBE (clindamicina cloridrato) capsule uso orale per cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 16 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386075;

flacone da 16 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386099;

flacone da 16 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386113;

flacone da 80 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386087;

flacone da 80 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386101;

flacone da 80 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386125;

2 blister da 8 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386012;

2 blister da 8 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386036;

2 blister da 8 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386051;

10 blister da 8 capsule da 25 mg - A.I.C. n. 102386024;

10 blister da 8 capsule da 75 mg - A.I.C. n. 102386048;

10 blister da 8 capsule da 150 mg - A.I.C. n. 102386063;

Titolare A.I.C.: Pharmacia - Italia S.p.a. - via Roberto Koch, 1/2 rappresentata in Italia dalla Società Pfizer Italia S.p.a., con sede legale in Latina - s.s. 156 km 50 - codice fiscale n. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: variazione Tipo I: richiesta autorizzazione nuove confezioni di nuova concentrazione.

È autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni della specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, nella nuova concentrazione 300 mg per capsula:

16 capsule da 300 mg in blister - A.I.C. n. 102386137;

80 capsule da 300 mg in blister - A.I.C. n. 102386149.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07142

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Microamox Coli».

Estratto provvedimento n. 119 del 21 giugno 2004

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi MICROAMOX COLI.

Richiesta variazione della denominazione della premiscela per alimenti medicamentosi.

Titolare A.I.C.: Industria italiana integratori - Trei S.p.a, via Pietro Bembo, 12, Modena.

Confezioni:

scatola 10 kg - A.I.C. n. 103168023;

scatola 25 kg - A.I.C. n. 103168011.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione della denominazione in «Betamicyn».

Restano invariati i numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti.

Le confezioni della premiscela per alimenti medicamentosi devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante la denominazione.

I lotti della premiscela per alimenti medicamentosi prodotti con la precedente denominazione «Microamox Coli» possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta;

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07141

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Crono-Gest P.M.S.G.».

Estratto provvedimento n. 122 del 25 giugno 2004

Specialità medicinale per uso veterinario: CRONO-GEST P.M.S.G.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dala società Intervet Italia S.r.l., con sede legale in Peschiera Borromeo (Milano), Via W. Tobagi, 7 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo II: modifica confezione.

È autorizzata l'immissione in commercio della confezione 5 fiale iniettabili uso intramuscolare da 500 UI + 1 fiala solvente da 10 ml in sostituzione della confezione 5 fiale iniettabili uso intramuscolare da 500 UI + 5 fiale solvente da 10 ml a suo tempo autorizzata. Resta comunque invariato il numero A.I.C. a suo tempo attribuito - n. 101899122.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07143

Procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale per uso veterinario «Ecomectin 1% iniezioni»

Estratto decreto n. 80 del 18 giugno 2004,
Procedura di mutuo riconoscimento n. IR/V/0144/001

Specialità medicinale per uso veterinario ECOMECTIN 1% - INIEZIONI antiparassitario per bovini ed ovini.

Titolare A.I.C.: ECO Animal Health Ltd, 78 Coombe Road - New Maiden-Surrey KT3 4QS - Regno Unito, rappresentata in Italia dalla Schering-Plough S.p.a. con sede legale in Milano, via, Ripamonti 89 - codice fiscale 00889060158.

Produttore: officina Divasa-Farmavic S.A. Ctra Sant Hipolit km 71, b - 08503 Gurb-Vic - Barcellona (Spagna) e officina Battle, Hayward & Brower - Crofton Drive, Allenby Road Industrial Estate, Lincoln LN3 4NP - Regno Unito.

Confezioni e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 103640013;

flacone da 200 ml - A.I.C. n. 103640037;

flacone da 500 ml - A.I.C. n. 103640025.

Composizione:

principio attivo: ivermectina 1 g;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche:

bovini: trattamento e controllo dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari, dei nematodi oculari, dell'ipodermosi, degli acari della rogna e dei pidocchi pungitori dei bovini da carne e da latte non in lattazione.

ovini: trattamento e controllo della rogna psoroptica (rogna bovina), dei nematodi gastrointestinali, dei nematodi polmonari e della miasi nasale della pecora (estro nasale ovini).

Tempi di sospensione:

bovini: carni e visceri quarantadue giorni.

Non utilizzare in vacche in lattazione se il latte è destinato al consumo umano.

Non utilizzare in vacche da latte non in lattazione, comprese le giovenche gravide, nei sessanta giorni prima del probabile parto;

ovini: carni e visceri quarantadue giorni.

Non usare in pecore in lattazione se il latte è destinato al consumo umano.

Non usare in pecore destinate alla produzione di latte ad uso umano, nei sessanta giorni prima del presunto parto.

Validità: trentasei mesi.

Dopo la prima apertura della confezione: ventotto giorni

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Il presente decreto ha efficacia immediata.

04A07140

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Variazione del capitale sociale di «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.», in Torino

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, con nota del 22 giugno 2004 ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, la modifica statutaria deliberata in data 22 aprile 2004 dall'assemblea straordinaria degli azionisti di «Toro Targa Assicurazioni S.p.a.». Tale modifica riguarda la riduzione del capitale sociale da € 46.126.000 ad € 27.952.149 a copertura della perdita dell'esercizio 2003 nonché l'aumento del medesimo ad € 31.452.000 eseguito in data 30 giugno 2004.

04A07163

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle attività produttive, recante: «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 23-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2004).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario sia alla pag. 17, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, si intende pubblicato correttamente nel seguente modo: «Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, e dell'art. 223-*sexiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile.».

04A07350

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401167/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77